



PIANO di SPIAGGIA *(Variante 2022*)*

**IL RESPONSABILE DELL'AREA 6^A
GESTIONE DEL TERRITORIO**
(Ing. Pierpaolo Petrone)

**LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
URBANISTICA E BENI PAESAGGISTICI**
(Arch. Morena Corradetti)

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

aggiornate a seguito dell'approvazione del Piano di Gestione Integrata Delle Zone Costiere (Piano GIZC) approvato con Deliberazione n.104 dell'Assemblea Legislativa Regionale del 06 Dicembre 2019) e modificato ed integrato con Delibera di Giunta Regionale n.1015 del 08 Agosto 2022.

PREMESSA

Il presente Piano di Spiaggia in variante allo strumento Urbanistico adottato nel 2014, viene adottato in conformità al Piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere (Piano GIZC) della Regione Marche.

Il fondamentale elemento di novità che il Piano Regionale introduce all'interno dei Piani di Spiaggia è *“la “Fascia di Rispetto” che ingloba varie zone litoranee già normativamente definite ed in parte regolamentate: il demanio marittimo, le aree inondabili secondo la direttiva alluvioni e il protocollo del Mediterraneo”*.

Nella disciplina della “Fascia di Rispetto” la Giunta Regionale *“si impegna :*

- a predisporre quanto prima uno strumento normativo in materia di governo del territorio che garantisca un’immediata tutela della costa da ulteriore consumo del suolo;*
- ad impostare una politica pluriennale di tutela dell’ambiente costiero-marino che lo preservi da inappropriati interventi artificiali e dalle conseguenze naturali di essi: erosione, dissesto idrogeologico, inquinamento delle acque.”*

“Gli effetti di tale disciplina si rispecchiano ovviamente sui delicati assetti urbanistici della fascia litoranea in parte ormai consolidati;]...[

I principi generali e alcune proposte innovative sia del Titolo II che del Titolo III sono:

- i manufatti esistenti ricadenti in aree allagabili non vengono interessati dal Titolo III in termini di limitazioni agli usi consentiti;*
- nel caso di interventi di demolizione con ricostruzione o di interventi pesanti sulle strutture, è prevista una distinzione: per i manufatti civili la delocalizzazione è condizionata alla disponibilità di risorse e/o incentivi; per i manufatti adibiti ad attività turistico-ricreative per stabilimento balneare si prevedono interventi che tendono a minimizzare l’impatto;*
- per gli ampliamenti di attività turistiche si prevede la stagionalità o la minimizzazione dell’impatto sull’equilibrio idrodinamico del litorale;*
- le nuove costruzioni per attività turistiche prevedono anche interventi a carattere stagionale;*
- il concessionario di stabilimento balneare a carattere stagionale viene incentivato in termini di superficie demaniale sfruttabile;”*

“All’interno della “Fascia di rispetto” gli interventi sono disciplinati in conformità ai principi generali della conservazione e valorizzazione del patrimonio costruito, nel rispetto della normativa in materia vigente (DM 1444/1968, DPR 380/2001), con l’obiettivo di dare piena autonomia alle singole amministrazioni proponenti nella valutazione della compatibilità delle trasformazioni previste e al contempo di minimizzare l’interferenza con l’equilibrio idrodinamico del litorale.

La normativa prescrittiva risulta pertanto graduata in base alla localizzazione, alla destinazione d’uso, alla natura dell’intervento edilizio previsto e solo in alcuni puntuali casi, individuati anche sulla base dell’esperienza maturata nel piano di prima generazione del 2005, è previsto il parere obbligatorio e vincolante della struttura tecnica regionale competente in materia.”

Altro elemento di novità che il nuovo piano regionale importa nei Piani Demaniali Comunali è l’introduzione della *“possibilità di offrire dei servizi essenziali anche sulle spiagge libere e assicurandone al contempo la cura”*.

Il Comune di Grottammare ha la peculiarità di avere nei suoi 7 Km di costa una ampia tipologia di ambienti costieri per cui si passa dalle ampie e sabbiose spiagge verso sud, sino alle spiagge ghiaiose a ridosso della Foce del Torrente Tesino per poi passare ad un tratto di sola scogliera sulla quale è nata una delle piste ciclabili più belle dell’intera regione a riprova che da alcune criticità possono nascere opportunità e risorse per il territorio.

Il Piano di Spiaggia che si intende adottare vuole inoltre valorizzare l’operato silente e solerte degli operatori balneari, che sono vere e proprie sentinelle della costa, semplificando alcune procedure ormai consolidate e ampliando l’offerta di attrezzature con l’obiettivo di rendere più attuale, nonché appetibile al turista, l’offerta di ospitalità sulle spiagge.

Il nuovo Piano proporrà nuovi scenari e nuove opportunità per vivere il mare, che è l’elemento principe di tutte le città che sono nate e cresciute intorno a questo favoloso ambiente, da vivere 12 mesi l’anno e non solo in una stagione.

INDICE

PARTE I: DEFINIZIONE DEI SOGGETTI E DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE

ARTICOLO 1 - Disposizioni Generali

ARTICOLO 2 - Finalità e Azioni e indirizzi di gestione integrata

ARTICOLO 3 - Competenze ed Elaborati del Piano

ARTICOLO 4 - Regime giuridico

ARTICOLO 5 - Aventi titolo

ARTICOLO 6 - Concessioni demaniali

ARTICOLO 7 - Obblighi del concessionario

ARTICOLO 8 - Atti Amministrativi

ARTICOLO 9 - Sistema Informativo Demanio

ARTICOLO 10 - Sistema Informativo Territoriale della costa (SIT costa)

PARTE II: DEFINIZIONI E NORMATIVA DERIVANTI DAL G.I.Z.C.

ARTICOLO 11 - Definizioni

ARTICOLO 12 - Indicazioni del Piani di spiaggia

ARTICOLO 13 - Opere di difesa della costa

ARTICOLO 14 - Regolamentazione degli interventi di difesa costiera

ARTICOLO 15 - Suddivisione del demanio marittimo

ARTICOLO 16 - Attività e opere consentite sulle aree del demanio marittimo

ARTICOLO 17 - Realizzazione delle opere

ARTICOLO 18 - Finalità della Fascia di Rispetto

ARTICOLO 19 - Aree inondabili per Tr 20, Tr 100 e Tr>100

ARTICOLO 20 - Disciplina della "fascia di rispetto" e delle aree Tr>100

ARTICOLO 21 - Elementi a rischio da sottoporre a misure di delocalizzazione

ARTICOLO 22 - Interventi di rinaturalizzazione della fascia litoranea

ARTICOLO 23 - Agevolazioni per stabilimenti balneari a carattere stagionale

ARTICOLO 24 - Destinazione delle aree

ARTICOLO 25 - Definizioni, indici e parametri

PARTE III: LE NORME PER I SETTORI, LE SPIAGGE LIBERE E LE ZONE SPECIALI

ARTICOLO 26 - Azzonamento

ARTICOLO 27 - Interventi

ARTICOLO 28 - Primo Settore

ARTICOLO 29 - Secondo settore

ARTICOLO 30 - Terzo settore

ARTICOLO 31 - Quarto settore

ARTICOLO 32 - Quinto settore

ARTICOLO 33 - Sesto settore

ARTICOLO 34 - Settimo settore

ARTICOLO 35 - Ottavo settore

ARTICOLO 36 - Nono settore

ARTICOLO 37 - Norme Speciali

ARTICOLO 38 - Norme Generali

ARTICOLO 39 - Cabine spogliatoio, prescrizioni dimensionali

ARTICOLO 40 - Accessibilità e visitabilità degli stabilimenti balneari

ARTICOLO 41 - Lavori sull'arenile

ARTICOLO 42 - Vincoli

PARTE IV: NORMATIVA DEGLI INTERVENTI

ARTICOLO 43 - Materiali

ARTICOLO 44 - Colore e finiture

ARTICOLO 45 - Tutela dell'ambiente costiero e gestione del Verde

ARTICOLO 46 - Gerarchia del Norme

PARTE I: DEFINIZIONE DEI SOGGETTI E DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE

ARTICOLO 1 - Disposizioni Generali

1. Le presenti disposizioni assumono valore di norma all'interno dell'area di intervento del "Piano di Spiaggia" i cui confini sono determinati:

- a Nord dal territorio del Comune di Cupra Marittima;
- a Ovest dal limite che separa la spiaggia dal retroterra;
- a Sud dal territorio del Comune di San Benedetto del Tronto;
- a Est dal mare.

2. Le norme del presente piano si applicano globalmente a ciascuna struttura anche nei casi in cui essa interessi contemporaneamente sia aree private che aree in concessione.

3. Nel caso di concessioni su aree di proprietà della Regione Marche, sulle quali insistano solo opere a carattere precario, regolarmente autorizzate dalla stessa Regione, le presenti norme vengono derogate.

4. Le funzioni amministrative sulle aree del pubblico demanio marittimo, individuate negli art. 822 del Codice Civile e dell'art. 28 e 29 del Codice della Navigazione, sono esercitate in conformità alle norme contenute nelle Leggi 4 dicembre 1993, n° 494, 16 marzo 2001, n° 88, nel Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 112, nella Legge Regionale 17 maggio 1999, n° 10, secondo i principi del Codice della Navigazione, del relativo regolamento di esecuzione, nonché nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, con particolare riferimento al P.R.G. adeguato al P.P.A.R.

ARTICOLO 2 - Finalità e Azioni e indirizzi di gestione integrata

Le norme che regolano il presente piano di spiaggia, nel rispetto del quadro normativo di cui al precedente articolo, hanno le seguenti finalità:

1. costituire un quadro normativo di riferimento, a carattere generale, per l'esercizio delle funzioni delegate di gestione amministrativa sulle concessioni dei beni del pubblico demanio marittimo, valorizzandole dal punto di vista economico, ambientale e paesaggistico, prevalentemente per attività con fini turistico-ricreativi, per servizi pubblici, per servizi ed attività produttive;
2. introdurre un primo approccio eco-sistemico innovativo alla pianificazione e alla gestione delle zone costiere, quali ad esempio la "fascia di rispetto", la "minimizzazione dell'interferenza con l'equilibrio idrodinamico del litorale" la "stagionalità", la "delocalizzazione", a cui dare seguito attraverso strumenti di concertazione e coordinamento, volti a conseguire la coerenza tra iniziative pubbliche e private a livello regionale e locale.

ARTICOLO 3 - Competenze ed Elaborati del Piano

Il Comune tutela l'osservanza delle norme in materia urbanistica, sulla base della presente normativa e delle leggi urbanistiche vigenti. La presente normativa esprime gli interventi con l'ausilio degli elaborati grafici integranti e ad essa allegati ed individuati come appresso specificato:

- Relazione Tecnica;
- Norme tecniche Piano di Spiaggia – Variante;
- Tav. 16a;
- Tav. 16b;
- Tav. 16c;
- Tav. 16d;
- Tav. 16e;

E' fatta salva la competenza territoriale degli Organi dello Stato e la Competenza Amministrativa dello Stato e/o della Regione in base ai vigenti provvedimenti legislativi di delega altra normativa di Legge.

Per quanto non previsto nella presente normativa vale quanto stabilito dai Regolamenti e Leggi vigenti.

Ogni Soggetto che intenda intervenire sulle aree delimitate nelle tavole del presente Piano è tenuto al rispetto delle presenti norme; in difetto incorrerà nelle sanzioni amministrative e penali ai sensi di Legge.

ARTICOLO 4 - Regime giuridico

Per quanto attiene al regime di proprietà, le aree incluse nel Piano sono:

- 1. Aree demaniali dello Stato o del Comune;**
- 2. Aree di proprietà privata.**

Per quanto concerne le modalità d'uso si ha inoltre:

PER LE AREE DEMANIALI:

1a) aree demaniali in concessione d'uso accordata per licenza.

PER LE AREE PRIVATE:

2a) aree in gestione diretta da parte del proprietario a fini turistici e/o residenziali;

2b) aree incolte e/o non utilizzate a fini turistici.

ARTICOLO 5 - Avente titolo

Con riferimento al regime giuridico delle aree di cui al precedente articolo deve considerarsi "avente titolo":

- il titolare di concessione demaniale per licenza limitatamente al periodo di validità della stessa;
- il proprietario delle aree per ogni tipo di impianto.

Gli impianti sopra citati devono rispettare permanentemente le destinazioni ad uso turistico.

ARTICOLO 6 - Concessioni demaniali

1. Il Comune rilascia le concessioni di aree del demanio marittimo sulla base dei seguenti criteri secondo quanto disposto dall'art. 19 del Regolamento al Codice della Navigazione:

- a) rispondenza degli elaborati progettuali allo stato dei luoghi. I documenti da allegare al titolo concessorio dovranno essere costituiti da:
 - relazione tecnica ed elaborati progettuali riportanti lo stato di fatto e lo stato modificato redatti da tecnici abilitati;
 - indicazione della dividente demaniale così come risultante dal sistema SID;
 - indicazione della esatta superficie complessiva concessa, le opere presenti o da realizzare, i limiti perimetrali dell'area concessa, lo scopo della concessione e la durata della medesima;
- b) conformità del progetto ai piani spiaggia, agli altri strumenti comunali e alle vigenti normative che regolamentano l'utilizzazione del demanio marittimo;
- c) valutazione degli effetti del progetto sull'equilibrio della costa, sulle opere marittime esistenti e sugli habitat e specie di interesse comunitario nonché sulle specie rare della flora e della fauna ricomprese nelle Liste Rosse regionali o nazionali;
- d) indicazione dei termini di inizio e di fine dei lavori previsti nell'atto di concessione ed eseguiti in conformità agli elaborati progettuali di cui alla precedente lett. a);
- e) scopo e durata della concessione.

2. L'estensione lungo la linea di costa di ogni singola concessione demaniale, riferita a nuovi stabilimenti balneari, non può essere inferiore a venti metri e superiore a cento metri. Sono fatte salve le concessioni rilasciate prima della data di entrata in vigore del presente Piano GIZC.

3. Per ogni duecento metri di costa oggetto di nuove concessioni deve essere lasciata libera una fascia di arenile avente una larghezza minima fronte mare di venti metri, per garantire il libero accesso al mare, fatta salva la dislocazione delle concessioni rilasciate alla data di entrata in vigore del presente Piano

GIZC fino alla loro eventuale revoca, decadenza o estinzione.

4. Nel caso in cui la pubblica via - comprese le piste ciclopedonali - non sia a diretto contatto con il demanio marittimo e la linea ferroviaria non sia interposta tra la pubblicavia e il demanio, anche al fine di garantire la pubblica incolumità ed il transito dei mezzi di soccorso:

- per ogni duecento metri di costa deve essere garantito un passaggio pedonale dalla pubblica via al demanio marittimo avente una larghezza minima fronte mare di due metri, per garantire il libero accesso al mare e al demanio marittimo;
- per ogni seicento metri di costa deve essere garantito un passaggio dalla pubblica via al demanio marittimo avente una larghezza minima fronte mare di 5 metri, per garantire il libero accesso al mare e al demanio marittimo.

Entrambi gli accessi dovranno essere garantiti anche durante la stagione invernale. Nel caso in cui la specificità dei singoli tratti di arenile non permetta l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, il Piano particolareggiato di spiaggia potrà proporre motivatamente soluzioni alternative che saranno valutate dagli enti preposti.

5. È vietato il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime nelle aree:

- f) soggette a movimenti franosi o ad altre pericolosità geologiche;
- g) protette da scogliere radenti che impediscono la fruibilità dell'area demaniale marittima;
- h) soggette a fenomeni erosivi ricorrenti che ne limitino l'utilizzo ai fini turistico-ricreativi.

6. Il divieto di cui al precedente comma 5 decade una volta accertata e attestata dal Comune competente la cessazione dei fenomeni di cui alle lettere a) e c).

7. L'utilizzo delle concessioni demaniali in atto è subordinato all'accertata sicurezza delle aree oggetto di concessione.

8. Compete alle Autorità Marittime periferiche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l'emanazione di ordinanze di sicurezza balneare nei confronti sia delle amministrazioni pubbliche, sia dei privati. Le amministrazioni pubbliche emanano norme per l'organizzazione dei servizi a terra, il decoro e la pulizia degli arenili.

9. È consentito al Comune il rilascio di concessioni demaniali marittime per la costruzione o il recupero di strutture a palafitta, quali bilance, cogoli o trabocchi, per usi di pesca e tempo libero, a scopi turistico-ricreativo-culturali volti al recupero ed alla valorizzazione della tradizione marinara locale, nel rispetto dei Piani Regolatori Portuali e del Piano particolareggiato di spiaggia.

ARTICOLO 7 - Obblighi del concessionario

1. Ogni qual volta vengano eseguiti dei lavori di ristrutturazione, o manutenzione straordinaria, o di nuova costruzione, il Concessionario ha l'obbligo di comunicare, tramite portale SUAP On Line – Pratiche Demaniali, al Comune di Grottammare, la data di inizio lavori, la ditta appaltatrice, il direttore dei lavori e le rispettive residenze. Le suddette comunicazioni dovranno essere firmate dal Concessionario, dal Direttore dei Lavori, e dall'Impresa esecutrice degli stessi.

2. Dovrà inoltre essere prodotto atto d'obbligo con firma congiunta del Committente, del Direttore dei Lavori e dell'impresa con il quale si dichiara che i lavori verranno eseguiti in conformità al progetto autorizzato ed a quanto previsto nei disegni esecutivi dai quali risulti, in maniera inequivocabile, la corrispondenza dell'opera, al concetto di amovibilità definito al punto 13) del successivo Art.11.

3. Dovrà inoltre essere comunicata, da parte del Direttore dei Lavori e del Concessionario con atto univoco, la ultimazione dei lavori onde permettere alle Autorità competenti i Controlli di Legge.

ARTICOLO 8 - Atti Amministrativi

1. L'esecuzione delle opere aventi caratteristiche di cui al punto 12) del successivo Art.11, è soggetta al rilascio del permesso di costruire o alla SCIA (segnalazione certificata inizio attività), a seconda delle tipologie d'intervento edilizio interessate dai lavori richiesti, e del preventiva autorizzazione paesaggistica del Servizio Beni Paesaggistici in caso di Area Vincolata ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.

2. L'esecuzione delle opere aventi caratteristiche di cui ai punti 13) del successivo Art.11, realizzate su

aree del pubblico demanio marittimo, è soggetta al rilascio, rispettivamente, della concessione demaniale marittima suppletiva e dell'autorizzazione demaniale marittima, concedibili nel rispetto delle previsioni del presente piano.

3. Tutte le istanze che riguardano il Demanio Marittimo sono obbligatoriamente presentate attraverso il SUAP on-line del Comune di Grottammare – pratiche demaniali, previo il pagamento dei Diritti di Istruttoria e relativa Imposta di Bollo.

4. Con riferimento alle funzioni di gestione amministrativa sul demanio marittimo, il Comune di Grottammare provvede:

- a) al rilascio e all'estensione delle concessioni demaniali marittime;
- b) alla revoca e alla decadenza delle concessioni demaniali marittime;
- c) al rilascio delle concessioni demaniali marittime suppletive (variazioni sostanziali al contenuto della concessione);
- d) al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 24 del regolamento per la navigazione marittima (variazioni non sostanziali al contenuto della concessione demaniale);
- e) al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 45-bis del codice della navigazione marittima (affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione demaniale);
- f) al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 46 del codice della navigazione marittima (subingresso nella concessione demaniale);
- g) alle procedure di modifica o estinzione delle concessioni demaniali marittime per cause naturali;
- h) agli adempimenti relativi al calcolo, alla richiesta dei canoni demaniali marittimi e alla determinazione degli indennizzi per abusiva occupazione;
- i) all'emanazione dei provvedimenti sanzionatori di autotutela previsti dalla vigente normativa per le opere non autorizzate o per le aree utilizzate senza titolo o in difformità dal titolo concessorio;
- j) all'esercizio dei poteri di vigilanza e polizia amministrativa, ferme restando le funzioni di polizia amministrativa disciplinate dal codice della navigazione e dal regolamento per la navigazione marittima;
- k) alla pulizia degli arenili delle sole spiagge libere, alla dotazione di servizi igienici e di postazioni di salvataggio a mare per le spiagge libere, assicurando, per queste ultime, la loro salvaguardia e la loro tutela massima.

5. Gli atti amministrativi relativi al Demanio Idrico sono separati da quelli relativi al Demanio Marittimo (i primi sono di competenza dell'Amministrazione Provinciale).

6. In caso di approvazione di progetti che prevedano la modifica di concessioni demaniali sulle quali insistono pertinenze del pubblico demanio marittimo (porzione dello stabilimento balneare denominato "Nord-Est" Conc. n°1, stabilimento balneare denominato "Tropical" Conc. n°13 e porzione dello stabilimento balneare denominato "Stella Marina" Conc. n°56), è necessaria la preventiva acquisizione dei pareri della locale Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto e della Agenzia del Demanio (filiale Marche di Ancona).

7. Nell'atto di concessione dovrà essere chiaramente specificato che i concessionari dovranno: esplicitamente manlevare e tenere indenne, in modo assoluto, le Pubbliche Amministrazioni interessate al Demanio Marittimo da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa possa derivare da parte di chiunque e per qualsiasi motivo inerente al rilascio della concessione stessa, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo di qualunque natura e genere presente o futuro anche per danni, alle opere autorizzate derivanti da mareggiate, erosione marina o da qualsiasi altro evento, sia per merito delle opere costruite sia per gli eventuali danni che dovessero derivare, direttamente o indirettamente a tenersi in genere dalla realizzazione delle opere.

8. Resta facoltà del comune autorizzare lo svolgimento temporaneo di manifestazioni sportive e/o ricreative nelle aree libere, sino ad un massimo di quindici giorni complessivi annui per ogni tratto di area libera, qualora ritengano le suddette attività compatibili con l'uso pubblico generale dell'area.

Restano comunque escluse le aree dunali perimetrate dal Piano GIZC Regionale e le aree floristiche già individuate ai sensi della legge regionale n.52/1974.

ARTICOLO 9 - Sistema Informativo Demanio

1. La Regione e il Comune, per l'espletamento degli adempimenti relativi al demanio marittimo, utilizzano, nel rispetto degli indirizzi e delle leggi statali e in attuazione dell'accordo sottoscritto in data 15 febbraio 2002 tra la Regione Marche e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le basi di dati cartografiche ed amministrative nonché le procedure normalizzate del Sistema Informativo Demanio (S.I.D.).

2. Le istanze per il rilascio e il rinnovo delle concessioni demaniali marittime devono essere formulate utilizzando le procedure e la modulistica previste dal SUAP ON LINE sulla Home Page del Sito Ufficiale del Comune di Grottammare e dal S.I.D..

ARTICOLO 10 – Sistema Informativo Territoriale della costa (SIT costa)

1. La Regione e il Comune utilizzano il SIT costa per il monitoraggio della fascia costiera, delle opere, degli interventi di difesa della costa e per la valutazione dei transetti in erosione.

2. Per gli scopi di cui al comma 1, la Regione aggiorna il SIT costa periodicamente sulla base delle informazioni disponibili e delle campagne di rilievo topo-batimetrico.

3. Il Comune fornisce i dati tecnico/finanziari relativi agli interventi realizzati sulla costa, utilizzando le procedure previste dal SIT costa, nonché forniscono tutte le informazioni geo referenziate relative alle “acque a mare” di cui al capitolo A.4.3.12 del Piano GIZC Regionale.

4. Il Comune partecipa, sia all’aggiornamento continuo delle informazioni territoriali fornendo alla Regione i dati topo-batimetrici acquisiti nell’ambito delle proprie attività, sia, qualora disponibili tramite personale designato, alle attività di acquisizione dati e monitoraggio di cui ai commi 1 e 2.

5. La Regione definisce le specifiche tecniche delle operazioni di rilievo topo-batimetrico programmate nell’ambito delle attività di monitoraggio della morfologia della fascia litoranea anche attraverso il coordinamento dei Comuni costieri e dei soggetti attivi in ambito costiero.

PARTE II: DEFINIZIONI E NORMATIVA DERIVANTI DAL G.I.Z.C.

ARTICOLO 11 - Definizioni

Ai fini del presente articolo si definiscono:

1. **“Fascia di rispetto”**, a partire dalla linea di battigia, l’area che racchiude le seguenti zone litoranee:
 - a) il demanio marittimo;
 - b) la “zona dei 30 metri” dal demanio marittimo così come definito dall’art.55 del Codice della Navigazione (CdN);
 - c) la “zona del Tr20”, la “zona del Tr100” e parte della “zona del Tr>100” di cui alla direttiva alluvioni 2007/60/CE – D.Lgs. 49/2010;
 - d) la “zona dei 100 metri” di cui all’art.8 del Protocollo del Mediterraneo, definita dal Piano GIZC.
2. **“Unità Fisiografica Costiera Secondaria (UFCS)”** il tratto di costa, sotteso a uno o più bacini idrografici, identificabile in base a specificità morfologiche, idrografiche ed infrastrutturali, che lo contraddistinguono rispetto ai tratti contigui.
3. **“Unità Gestionale Costiera (UGC)”**, il tratto di costa identificabile in base a specifiche caratteristiche geomorfologiche, sedimentologiche e idrodinamiche i cui limiti possono essere costituiti, oltre che da opere marittime interferenti di medie dimensioni o da elementi morfologici naturali, anche da punti singoli di trasporto solido che risultino accertati e fissi.
4. **“Transetto”**, il tratto minimo di litorale sulla base del quale la Regione Marche ha suddiviso l’intera fascia costiera, senza soluzione di continuità, su cui monitora costantemente l’avanzamento/arretramento della linea di costa e l’assetto fisico della spiaggia emersa e sommersa, attraverso analisi granulometriche e topo-batimetriche. I transetti, numerati progressivamente da nord a sud, risultano in n. di 782, delimitati da n. 783 sezioni.
5. **“Dividente demaniale”**, la linea riportata nel SID (Sistema Informativo del Demanio del marittimo) che delimita le aree demaniali marittime.

6. Per quanto riguarda le opere e/o manufatti si definiscono:

- a) **“Di difficile sgombero”** (art.3, c.1, lett.e, DPR 380/01, ad eccezione della lett. e.5): qualsiasi opera e/o manufatto costruiti con il sistema tradizionale in muratura o in cemento armato o con sistema misto o con elementi di prefabbricazione la cui rimozione comporti la distruzione del manufatto;
- b) **“Di facile sgombero”** (art.3, c.1, lett. e.5, DPR 380/01): qualsiasi opera e/o manufatto realizzati con il montaggio di parti elementari costituite da strutture prefabbricate a scheletro leggero, con o senza muri di tamponamento, con copertura smontabile, nonché costruite, sia in fondazione che in elevazione, con tecnologie prefabbricate. Tali opere possono essere ricostruite altrove con semplice rimontaggio e senza che la rimozione comporti la loro distruzione totale o parziale;
- c) **“Semi-stagionale”** (art.3, c.1, lett. e.5, DPR 380/01) qualsiasi opera e/o manufatto amovibile presente solamente dal 1° aprile al 30 settembre di ogni anno e quindi completamente rimossa/o al di fuori di tale periodo, ad eccezione delle opere di fondazione e delle infrastrutture a rete/sotto-servizi che potranno rimanere in sito.
- d) Tali opere e infrastrutture devono comunque risultare di facile sgombero come definito alla precedente lett. b);
- e) **“Stagionale”** (art.3, c.1, lett. e.5, DPR 380/01) qualsiasi opera e/o manufatto amovibile, comprese le eventuali opere di fondazione, presente solamente dal 1° aprile al 30 settembre di ogni anno e quindi completamente rimossa/o al di fuori di tale periodo.

7. **“Stabilimento balneare”**, così come definito dall'art.30 della L.R. n°9/2006 e che esercita l'attività di cui alla lett.a) del comma 1 dell'articolo 01 del D.L. 5/10/93, n. 400 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 494/1993;

8. **“Stabilimento balneare a carattere stagionale”**, lo stabilimento balneare che rimuove completamente ogni opera e/o manufatto, comprese le opere di fondazione e infrastrutture a rete/sotto-servizi, al termine del periodo fissato dal comma 6 e rimette in pristino l'area oggetto di concessione.

9. **“Tettoia” e “Portico”**, così come definiti dall'intesa del 20 ottobre 2016 di cui alla GU n.268 del 16/11/2016. Entrambi dovranno comunque risultare di facile sgombero, stagionali o semi-stagionali; la tettoia dovrà essere aperta verso l'esterno su tutto il perimetro, il portico dovrà essere aperto all'esterno su tre lati.

10. **“Spiaggia libera”**, area demaniale marittima comprensiva dello specchio acqueo antistante, sulla quale non vengono rilasciati titoli concessori, disponibile liberamente e gratuitamente all'uso pubblico in modo continuato.

11. **“Minimizzazione dell'interferenza con l'equilibrio idrodinamico del litorale”** (es. costruzione su “pilotis”) di cui all'art.22 delle NTA del Piani GIZC, all'interno dei perimetri Tr20, Tr100 e Tr>100. In riferimento alla quota del piano di calpestio Qc dei manufatti, la minimizzazione è così definita e graduata:

a. Minimizzazione alta (eventi estremi, Tr>100), Qc ≥ +3,20 metri s.l.m.m.:

- i. *Adeguamento alla quota Qc: Non obbligatorio;*
- ii. *Sicurezza: elevata, manufatti sempre fruibili;*
- iii. *Incentivi di cui all'art.24 comma 2: 100% delle NTA del Piani GIZC.*

b. Minimizzazione media (alluvioni poco frequenti, Tr100), Qc ≥ +2,45 metri s.l.m.m.:

- i. *Adeguamento alla quota Qc: Non obbligatorio;*
- ii. *Sicurezza: media, manufatti non fruibili in caso di emissione di avviso di condizioni meteo avverse per mare* (<http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Protezione-Civile/Previsione-e-Monitoraggio/Avvisi>);
- iii. *Incentivi di cui all'art.24 comma 2: 50% delle NTA del Piani GIZC.*

c. Minimizzazione bassa (alluvioni frequenti, Tr20), Qc ≥ +1,80 metri s.l.m.m.:

- i. *Adeguamento alla quota Qc: Obbligatorio;*
- ii. *Sicurezza: bassa, manufatti fruibili dal 1° aprile al 30 settembre e non fruibili in caso di emissione di avviso di condizioni meteo avverse per mare* (<http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Protezione-Civile/Previsione-e-Monitoraggio/Avvisi>);
- iii. *Incentivi di cui all'art.24 comma 2: 0% delle NTA del Piani GIZC.*

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche degli impianti ed attrezzature si precisa che:

12. “OPERE DI DIFFICILE RIMOZIONE”:

sono quelle opere costruite con il sistema tradizionale, in muratura o in cemento armato o con sistema misto o con elementi di prefabbricazione la cui rimozione comporti la distruzione del manufatto;

13. “OPERE DI FACILE RIMOZIONE”:

sono quelle opere realizzate con il montaggio di parti elementari costituite da strutture prefabbricate a scheletro leggero, con o senza muri di tamponamento, con copertura smontabile, nonché costruite, sia in fondazione discontinua che in elevazione, con tecnologie prefabbricate;

14. “ATTREZZATURE TEMPORANEE MOBILI ”:

sono attrezzature che sono installate solo per il periodo della stagione balneare e vengono poi sistematicamente rimosse alla fine della stessa.

Esse sono identificate in ombrelloni (anche di grandi dimensioni con diametro massimo di m.6,00, sedie, sdraie, baldacchini, elementi di modeste dimensioni o lapidei o in calcestruzzo o in legno posti a secco sulla spiaggia per la formazione dei percorsi pedonali o modeste aree di sosta della superficie massima di mq.15.

Sono altresì considerate attrezzature mobili le tende parasole “a sbraccio” con nessun tipo di supporto a terra, aventi un oggetto massimo di ml 2,50, purché sprovviste di qualsiasi tipo di chiusura laterale e ricadenti entro la concessione demaniale (la colorazione deve essere preventivamente concordata con l'Ufficio Tecnico Comunale e con il Servizio Beni Paesaggistici in caso di Area Vincolata ai sensi del D.Lgs.vo 42/2004 e smi).

Sono da considerarsi mobili anche i “gazebo” o i “baldacchini” la cui dimensione massima non può superare i 9,00 mq e dovranno necessariamente avere una copertura che lasci passare aria e acqua al fine di creare zone d'ombra ma non superfici coperte.

E' altresì possibile creare zone d'ombra con la realizzazione di “vele” di forma rettangolare o triangolare, purché ancorate con sistemi di sicurezza al fine di non arrecare danni a cose e/o persone e alle strutture balneari vicine, in caso di maltempo e/o vento.

Le vele, i baldacchini e qualsiasi altra attrezzatura consimile, ad esclusione degli ombrelloni di spiaggia, dovranno privilegiare i colori pastello con tonalità non invadenti ma affini ai colori naturali della costa marina, rispettando le gradazioni di colori dal bianco al tortora. Sono da prediligere i materiali eco-compatibili.

Per l'installazione di tale tipo di attrezzature mobili non è richiesto nessun tipo di permesso o di denuncia, a livello edilizio né a livello demaniale, mentre è obbligatoria la loro totale rimozione a fine stagione.

15. La Polizia Locale, coadiuvata dal Servizio Demanio Marittimo, ha la possibilità a fine stagione balneare di controllare e sanzionare gli operatori che non hanno provveduto alla rimozione di tutte le strutture definite mobili entro 15 gg successivi alla data di fine stagione.

16. In ogni caso é vietata la realizzazione delle opere previste al punto 12) del presente articolo.

17. La stagionalità va dal 1° aprile al 30 settembre di ogni anno, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Regionale 13.05.2004, n° 2. Le attrezzature mobili accessorie all'attività di ristorazione quali gazebo, tende e chiusure avvolgibili trasparenti antivento, possono essere installate dal 20 marzo al 20 novembre di ogni anno solo per le strutture regolarmente autorizzate a svolgere detta attività per il suddetto periodo.

18. Dette installazioni stagionali non potranno essere inserite, in caso di ristrutturazione degli stabilimenti balneari ai quali risultino annesse, nel computo delle superfici utili da conservare, data la loro caratteristica di mobilità.

Quanto sopra a patto che le stesse non sconfinino verso ovest rispetto al confine ovest individuato dal Piano di Spiaggia quale limite invalicabile; in tal caso è prescritta la loro rimozione alla fine dell'ultima stagione balneare utile (anno 2022), senza possibilità di reinstallazione.

19. Le insegne degli stabilimenti balneari, al fine di permettere una maggiore visibilità turistica degli stessi, possono avere una superficie maggiore di quella massima consentita dal vigente Piano della Pubblicità. Tale deroga, valida solo per gli stabilimenti balneari, viene concessa con delibera della Giunta Comunale, caso per caso, in funzione dello stato dei luoghi, previa istruttoria dell'ufficio tecnico e su

parere del Servizio Beni Paesaggistico in caso di Area Vincolata ai sensi del D.Lgs.vo 42/2004 e smi.

ARTICOLO 12 – Indicazioni del Piani di spiaggia

Il Piano particolareggiato di spiaggia disciplina gli interventi nel rispetto delle norme concernenti la Gestione Integrata delle Zone Costiere.

1. Il Piano particolareggiato di spiaggia:

- a) indica le linee della costa e della dividente demaniale sulla base dei dati forniti dal sistema informativo demanio (SID);
- b) evidenzia i vincoli derivanti dalle leggi vigenti e dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica;
- c) prevede e individua la tipologia d'uso e di gestione delle aree con l'indicazione di quelle:
 - oggetto di concessione;
 - libere;
- d) individua le aree destinate in via esclusiva al rimessaggio di piccoli natanti da diporto. Per motivi di sicurezza le aree di cui alla presente lettera sono interdette a qualsiasi altro uso;
- e) individua le aree destinate in via esclusiva al rimessaggio delle piccole unità di pesca professionale. Per motivi di sicurezza le aree di cui alla presente lettera sono interdette a qualsiasi altro uso;
- f) tiene conto degli eventuali vincoli imposti dalla presenza delle infrastrutture ferroviarie;
- g) individua le aree a rischio idrogeologico presenti all'interno del demanio marittimo o in prossimità dello stesso, da sottoporre a limitazioni;
- h) individua le aree destinate alla piccola pesca di cui all'art.29 delle presenti NTA;

2. Stabilisce criteri uniformi per la realizzazione e l'arredo delle strutture poste sull'arenile, per salvaguardare il decoro dello stesso e qualificare l'immagine del litorale.

3. In particolare devono essere rispettati i seguenti criteri:

- a) la superficie pavimentata posta al di fuori della fascia C, come definita all'art.15, deve essere interamente amovibile e a carattere stagionale. Tale superficie può essere installata al solo scopo di garantire l'accessibilità e la visitabilità degli stabilimenti balneari;
- b) nelle aree in concessione demaniale per attività turistico-ricreative la percentuale di superficie pavimentata per piattaforme e piazzole non può superare complessivamente:
 - il venti per cento nelle aree in concessione di superficie non superiore a 2.500 metri quadrati, fino al limite massimo di metri quadrati 350;
 - la percentuale è ridotta al quindici per cento nelle aree in concessione di superficie superiore a 2.500 metri quadrati, fino al limite massimo di 600 metri quadrati;
- c) nelle aree in concessione demaniale ad uso diverso da stabilimento balneare, la superficie copribile con volumi e tettoie o portici realizzati secondo le modalità indicate all'articolo 11, comma 9, non può superare metri quadrati 250 complessivi;
- d) nelle aree in concessione per stabilimento balneare, fermo restando il limite massimodimensionale di mq. 250, di cui al comma 3 lettera c) del presente articolo, la superficie copribile non può superare il venti per cento (20%) dell'area in concessione, con esclusione di tende ombreggianti, tettoie, portici e attrezzature e servizi di cui all'articolo 15, comma 4, lettera a);
- e) l'altezza massima dell'edificio, così come definita alla voce n. 28 dell'Allegato A dell'Intesa stipulata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del Regolamento Edilizio Tipo (RET) di cui all'articolo 4, comma 1 sexies, del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, recepito dalla Regione con la legge regionale 3 maggio 2018, n. 8, non può superare i 4 metri;
- f) la profondità della fascia C indicata all'articolo 15, non può superare il trentaper cento (30%) dell'intera profondità del litorale calcolata dal limite della spiaggia demaniale alla linea di battigia medio-mare e, comunque, non può superare i metri 25 di profondità.
Nei casi in cui la spiaggia demaniale superi i 100 m di profondità, al limite massimo di 25 m di profondità possono essere aggiunti ulteriori 15 m sui quali possono essere collocate le strutture di cui all'articolo 15, comma 4, a condizione che, per motivi di sicurezza e salvaguardia dalle mareggiate invernali, le stesse siano realizzate a carattere stagionale e quindi completamente rimosse al termine della stagione estiva, comprese le eventuali opere di fondazione. Tali limiti non si applicano per gli spazi per il gioco non pavimentati.
- g) Il Comune è tenuto a verificare prima dell'inizio di ogni stagione estiva se l'estensione effettiva della

spiaggia consente la collocazione, in sicurezza, dei manufatti e la loro rimozione alla fine della medesima;

h) per quanto riguarda i "campi da gioco non pavimentati", l'area impegnata deve rispettare i seguenti limiti:

- non superare il 25% della superficie scoperta in concessione per stabilimento balneare;
- non superare il 75% della superficie scoperta in concessione per gestione di attività ricreative e sportive;
- all'interno di ogni singola concessione i nuovi manufatti in sequenza sono realizzati per un'estensione massima consecutiva pari al 70% della larghezza fronte mare della concessione stessa. Per le concessioni esistenti di larghezza fronte mare maggiore di 100 metri, fermo restando il limite del 70% di cui sopra, gli ampliamenti dei manufatti in sequenza paralleli alla linea di battigia, sono realizzati per un'estensione massima consecutiva pari a metri 70 e l'eventuale sequenza successiva dovrà essere realizzata ad una distanza minima di metri 20. In relazione a contesti territoriali specifici nei quali non sia possibile rispettare tali limiti, ovvero contesti in cui vi sia un dislivello tra la quota dell'arenile e la quota della prima infrastruttura utile retrostante tale da consentire comunque la visuale al mare, si potranno valutare soluzioni alternative;
- l'accesso alle spiagge, ai diversamente abili, è favorito attraverso l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- le prescrizioni di base permanenti dell'articolo 32 delle N.T.A. del P.P.A.R per i litorali marini.

j) Il Piano particolareggiato di spiaggia indica e prevede ove non esistenti, le infrastrutture pubbliche e in particolare:

- le vie di accesso al demanio marittimo per garantire l'entrata e l'uscita dei mezzi di soccorso;
- i percorsi destinati a specifiche attività ricreative e sportive, quali percorsi pedonali e piste ciclabili da realizzare come previsto dalle prescrizioni di base permanenti dell'articolo 32 delle N.T.A. del P.P.A.R per i litorali marini;
- gli accessi al mare come stabilito all'art.6 comma 4;
- le reti tecnologiche;
- le modalità di scarico delle acque reflue.

4. Il Piano particolareggiato di spiaggia è approvato dal Comune secondo le procedure previste dagli articoli 26 e 30 della LR 34/1992 e ss.mm.ii. e dalla L. 241/1990.

5. Nell'ambito delle procedure di approvazione di cui al comma 6, la Regione effettua la verifica di conformità prevista dall'articolo 2 della legge regionale 11 febbraio 2010, n. 7 (Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo). L'istruttoria preliminare viene effettuata da parte della struttura organizzativa regionale competente in materia di demanio marittimo. La medesima struttura può indire un incontro tecnico per effettuare l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in relazione alle varie competenze in materia.

6. Sono fatti salvi le opere e/o manufatti esistenti e già regolarmente autorizzati prima dell'entrata in vigore della presente normativa.

ARTICOLO 13 - Opere di difesa della costa

1. Le opere di difesa della costa hanno ad oggetto:

- a) la protezione degli abitati e delle infrastrutture in ambito litoraneo;
- b) il contenimento dei processi erosivi e la ricostituzione delle spiagge anche attraverso ripascimenti artificiali;
- c) la rinaturalizzazione della fascia costiera, la tutela e la ricostituzione della duna litoranea, nelle sue componenti abiotiche e biotiche autoctone.

2. Le tipologie prevalenti di opere di difesa della costa, anche combinate tra di loro, sono:

- d) il ripascimento del litorale con o senza protezione (utilizzo o meno di opere di contenimento);
- e) l'attivazione dei processi naturali di trasporto solido fluviale al fine della ripresa del ripascimento naturale della fascia litoranea;
- f) la realizzazione di nuove scogliere e la ricarica, il rafforzamento e il riordino delle opere di difesa esistenti;

- g) interventi di ricostituzione della vegetazione dell'arenile e degli habitat emersi e sommersi utilizzando germoplasma locale.

3. È consentita la deroga alle tipologie di cui al comma 2, solo per interventi di somma urgenza in caso di eventi meteorologici eccezionali; l'attuazione di tali interventi dovrà comunque privilegiare tipologie di difesa che attenuino gli effetti di bordo autoesaltanti i fenomeni erosivi, utilizzando difese morbide o assorbenti (es. sacchi in tessuto sintetico riempiti con materiale inerte).

4. Entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori di cui al comma 3 il soggetto che ha attivato la procedura di somma urgenza provvede alla presentazione di una perizia giustificativa degli stessi e a trasmetterla, unitamente al verbale di somma urgenza, all'istituzione appaltante per l'approvazione dei lavori, previa approvazione della Regione di cui all'art. 6, comma 1, lett. d), della LR del 14/07/2004, n°15 e di tutti gli altri atti di assenso comunque denominati necessari alla realizzazione dell'opera o intervento.

5. Sulle opere di difesa della costa a gettata (tipo opere flessibili quali scogliere, pennelli, etc.) è vietato il transito, la sosta e l'installazione, sia pure provvisoria, di qualsiasi tipologia di manufatto.

6. Per gli interventi relativi alle opere di cui al comma 1 e al comma 2, lett. a), b) e c), debbono essere adottate tecniche atte a minimizzare l'impatto ambientale e consentire, nel lungo periodo, l'obiettivo di una generale rinaturalizzazione delle spiagge mediante la ricostituzione:

- a) degli habitat acquatici;
- b) delle aree dunali con particolare riferimento alle aree scarsamente antropizzate.

7. È consentita, per brevi tratti costieri, la realizzazione di opere di difesa costiera sperimentali, adeguatamente monitorate negli effetti e comunque da rimuovere a fine sperimentazione nel caso di comprovata inefficienza.

ARTICOLO 14 - Regolamentazione degli interventi di difesa costiera

1. Gli interventi di difesa della costa classificati:

a) **INTERVENTI DI MANUTENZIONE**

- Interventi di manutenzione sulle opere rigide esistenti;
- Interventi di manutenzione di precedenti ripascimenti;
- Operazioni di ripristino degli arenili;
- Interventi stagionali invernali di protezione delle strutture balneari;

b) **INTERVENTI STRUTTURALI**

- Opere rigide;
- Ripascimenti.

2. Con atti amministrativi regionali possono essere ulteriormente disciplinati gli interventi di difesa costiera sempre con riferimento a quanto riportato al comma 1.

ARTICOLO 15 - Suddivisione del demanio marittimo

1. Il demanio marittimo, per una armonica gestione e la ricerca di un giusto equilibrio tra la salvaguardia della fascia costiera da un punto di vista ambientale e paesaggistico, per l'esigenza delle attività turistiche e ricreative nonché per la sua tutela quale proprietà pubblica, è suddiviso in tre fasce: fascia A, fascia B e fascia C.

2. **Fascia A** - Fascia di arenile non concedibile, avente una profondità non inferiore a cinque metri, compresa fra la linea di battigia (limite ordinariamente raggiunto dal moto ondoso) e l'inizio della fascia B. Al fine di permettere il libero transito delle persone non sono ammesse installazioni e attrezzature di alcun tipo e sono vietati i comportamenti e le attività che limitano o impediscono il passaggio delle persone e dei mezzi di servizio e di soccorso.

3. **Fascia B** - Area in concessione e/o concedibile totalmente compresa fra la fascia di arenile di cui al comma 2 e quella adibita ai servizi di spiaggia di cui al comma 4 ove possono essere poste le attrezzature

da spiaggia: torrette di avvistamento, ombrelloni, sdraie, sedie e altri arredi mobili nonché campi da gioco non pavimentati.

4. **Fascia C** - Area in concessione e/o concedibile compresa tra la fascia indicata al comma 3 ed il limite della spiaggia in concessione ove possono essere collocati:

- a) le cabine-spogliatoio, le docce, le vasche idromassaggio non interrate e con una superficie massima non superiore a 9 metri quadrati, il deposito per le attrezzature di spiaggia, eventuali locali destinati al primo soccorso e gli spazi per il gioco relativi agli stabilimenti balneari;
- b) i locali, gli spazi e le attrezzature, diversi da quelli di cui alla lettera precedente, relativi alle attività indicate all'articolo 01, comma 1, del D.L. 5/10/93, n. 400 convertito, con modificazioni, dalla Legge n.494/1993, compresi tettoie e portici cosiccome definiti all'art. 11, comma 9;
- c) le opere pubbliche o di interesse pubblico;

5. Deve essere sempre e a chiunque consentito l'accesso libero e gratuito al mare attraverso le singole aree in concessione anche al di fuori della stagione turistico- balneare.

ARTICOLO 16 - Attività e opere consentite sulle aree del demanio marittimo

1.Sono ammesse le attività indicate al comma 1 dell'art. 01 del D.L. n. 400/1993, convertito in legge n. 494/1993 nonché quelle per finalità di pubblico interesse di cui all'art. 37 del D.P.R. n. 328/1952.

2.Le opere e/o manufatti che possono essere realizzati sulle aree del demanio marittimo sono quelli di cui all'art.11, comma 6, delle presenti norme.

3.Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del C.d.N., le opere di difficile sgombero possono essere realizzate soltanto dagli enti pubblici o da soggetti privati per finalità di pubblico interesse, nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, dei relativi titoli abilitativi e di quanto disposto dai successivi articoli delle presenti NTA, previo parere della Regione da rilasciarsi entro sessanta giorni dalla richiesta.

4.Nel rispetto della vigente normativa, durante la stagione invernale, in prossimità della fascia C così come definita all'art. 15, comma 4, sono consentite le opere provvisorie (barriere frangivento costituite da reti plastiche o altro materiale idoneo) per impedire il trasporto della sabbia da parte del vento, secondo quanto indicato nelle "Linee Guida Nazionali per la difesa della costa dai fenomeni di erosione e dagli effetti dei cambiamenti climatici"; dovrà sempre e comunque essere consentito l'accesso libero e gratuito al mare attraverso le singole aree in concessione, con altezze idonee a garantire sempre la visuale del mare.

ARTICOLO 17 - Realizzazione delle opere

1.La realizzazione delle opere sulle aree del demanio marittimo, ad esclusione degli interventi di somma urgenza di cui al comma 3 dell'art.13, deve avvenire nel rispetto delle disposizioni del piano particolareggiato di spiaggia e previo rilascio dei titoli abilitativi quali il titolo demaniale e quelli previsti dalla vigente normativa urbanistico-edilizia, paesaggistica e ambientale.

2.Gli interventi di recupero dei fabbricati esistenti sulle aree del demanio marittimo, che presentano particolare valore architettonico e storico-documentario ai sensi dell'articolo 15 delle N.T.A. del P.P.A.R., non possono comportare l'alterazione del loro aspetto originario.

3.Le cabine spogliatoio e i corpi accessori devono essere realizzati, di norma, in senso perpendicolare alla linea di costa e in modo da salvaguardare al massimo la visuale del mare, nel rispetto delle previsioni contenute nell'art.12;

4.Possono essere realizzate recinzioni per la protezione dei manufatti durante il periodo di non utilizzo. Tali recinzioni devono essere limitate ai soli corpi di fabbrica, ad una distanza massima dagli stessi di 1,50 ml, per garantire comunque il libero transito da e verso la spiaggia anche durante la stagione invernale e garantire la massima uniformità tipologica indicata dal piano spiaggia. È consentito tamponare le aperture dei suddetti corpi di fabbrica con pannelli in aderenza.

5.I movimenti di materiale di spiaggia per la realizzazione delle opere sulle aree del demanio marittimo debbono essere strettamente limitati alla realizzazione delle stesse opere da eseguire.

6.Qualsiasi opera non può superare in profondità la quota zero sul livello medio mare ad eccezione delle

fondazioni delle opere di difficile sgombero, di facile sgombero e semi- stagionali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 16, comma 3.

ARTICOLO 18 - Finalità della Fascia di Rispetto

1..Con riferimento alla definizione di cui all'art.11, comma 1, si disciplina la "tutela attiva" della zona costiera attraverso la perimetrazione di una "fascia di rispetto" al fine di:

- proteggere le zone costiere e favorire l'uso sostenibile delle stesse;
- favorire l'adattamento del costruito esistente ai cambiamenti meteo-climatici;
- contrastare la crescente domanda di trasformazione del suolo costiero;
- armonizzare le attività sulla fascia costiera attraverso la valutazione e gestione dei rischi di alluvioni marine, al fine di ridurre le conseguenze negative per la salute umana, per il territorio, per i beni, per l'ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali.

2.La disciplina di cui al presente titolo si applica all'interno della fascia di rispetto e nelle aree $Tr > 100$ al di fuori della stessa, cartografate ed individuate nelle tavole da 01/09 a 09/09 così elencate al capitolo A.9.1 "Elaborati tecnici e cartografici" del GIZC.

ARTICOLO 19 - Aree inondabili per Tr 20, Tr 100 e $Tr > 100$

1.Il territorio compreso nelle aree di pericolosità di cui al comma 2, interessa le aree e i beni interni ed esterni al demanio marittimo.

2.Le aree di pericolosità Tr 20, Tr 100 e $Tr > 100$ individuate nella cartografia allegata all'elaborato c) PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI di cui all'art. 2, fanno riferimento alle alluvioni marine di cui al decreto legislativo n.49/2010 e alla DIRETTIVA 2007/60/CE.

ARTICOLO 20 - Disciplina della "fascia di rispetto" e delle aree $Tr > 100$

1.All'interno della "fascia di rispetto" (di cui agli elaborati grafici delle parti C e D) così come definita all'art.3 delle presenti NTA, fatto salvo quanto previsto alle successive Tabelle 1 e 2 del presente articolo, sono consentiti gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) del DPR 380/2001 e ss.mm.ii, nonché le tettoie e i portici così come definiti all'art. 11, comma 9. Tali interventi, sia privati che pubblici o di pubblica utilità, possono essere effettuati: sugli edifici, sulle infrastrutture sia a rete che puntuali, sulle attrezzature esistenti e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

2.All'interno delle aree di cui alla DIRETTIVA 2007/60/CE si applicano le seguenti prescrizioni: nelle aree a pericolosità Tr 20 e Tr 100 gli interventi di cui al comma 1 possono comportare anche la modifica di destinazione d'uso ma senza aumento dell'esposizione così come definita dalla DGR n. 53/2014 e senza la realizzazione di volumi interrati e seminterrati, fermo restando la valutazione di vincoli esistenti più restrittivi.

3.Nelle aree a pericolosità Tr 20 e Tr 100, come già previsto per le aree demaniali, negli atti di approvazione di interventi di nuova costruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) del DPR 380/2001 e ss.mm.ii. e negli atti conseguenti a questi, si dovrà prevedere l'obbligo di manlevare la pubblica amministrazione da ogni danno direttamente o indirettamente derivante dall'opera realizzata o arrecato alla stessa a causa di eventi meteo-marini.

4.Nelle aree a $Tr > 100$ e al di fuori del Tr 100, compete agli strumenti di pianificazione urbanistica e di protezione civile, la regolamentazione delle misure volte alla gestione del rischio.

5.Nelle aree all'interno della "fascia di rispetto" è consentito alle strutture ricettive trasferire dai piani interrati e seminterrati al piano terra le quantità minime di aree destinate a parcheggio già previste dallo strumento urbanistico e dalla normativa vigente. Il comune può disporre, nel rispetto delle ulteriori discipline vigenti, la deroga dell'altezza dell'edificio prevista dagli strumenti urbanistici.

6.Sono altresì consentiti gli interventi non altrimenti localizzabili per reti e impianti tecnologici, ivi compresi i manufatti strettamente indispensabili a garantire la funzionalità dell'intervento. Nei casi di interventi di cui alla lettera G) della successiva Tabella 2, la struttura tecnica regionale competente in materia di difesa della costa esprime un parere obbligatorio e vincolante.

7. Sono esclusi dal parere obbligatorio e vincolante di cui al comma precedente, gli interventi di seguito descritti:

- manutenzione ordinaria (D.P.R. n. 380 del 06/06/2001, art. 3, comma 1, lett. a);
- manutenzione straordinaria (D.P.R. n. 380 del 06/06/2001, art. 3, comma 1, lett. b);
- restauro e di risanamento conservativo (D.P.R. n. 380 del 06/06/2001, art. 3, comma 1, lett. c) a condizione che non si incrementi l'esposizione così come definita dalla DGR n. 53/2014 e l'interferenza con l'equilibrio idrodinamico del litorale;
- sopraelevazione di edifici con conservazione della sagoma planimetrica esistente del corpo di fabbrica;
- ampliamento di superficie utile contenuto all'interno dell'originario sedime dell'edificio esistente o riguardante livelli superiori al 1° fuori terra;
- installazione o modifica di insegne;
- installazione o modifica di piccole strutture leggere destinate a giochi per bambini da rimuovere al termine della stagione turistica-balneare.

8. La disciplina all'interno della "fascia di rispetto" è regolamentata dalle successive Tabelle 1 e 2.

Non sono soggetti a quanto previsto nelle Tab.1 e Tab. 2 gli interventi ricadenti nelle zone territoriali omogenee di tipo A, B e D di completamento rispondenti ai requisiti di cui all'art. 2, lett. A), B) e D) del DM n.1444/1968, anche se altrimenti denominate negli strumenti urbanistici, salvo quelle ricadenti all'interno del demanio marittimo.

9. Il presente articolo non si applica alle aree portuali di cui al Piano dei porti della Regione Marche vigente.

10. All'interno della fascia di rispetto, sono consentiti gli interventi di cui agli articoli 1 e 4, comma 7 della L.R. 22/2009 (Piano Casa); qualora gli stessi interventi ricadano all'interno delle aree a Tr 20 e Tr 100, la quota del piano di calpestio Qc del primo solaio non può essere inferiore a 1,80 metri s.l.m.m. e l'opera stessa non deve prevedere comunque attacchi a terra.

11. All'interno della fascia di rispetto è consentita la modifica della destinazione d'uso delle previsioni urbanistiche vigenti a condizione che la stessa non comporti un aumento della classe di esposizione come definita dalla DGR n.53/2014 e l'intervento sia di estensione inferiore a 1 ha.

Tab.1 - Manufatti e interventi consentiti all'interno della "zona dei 100 metri"

Prescrizioni su interventi edilizi di cui all'art. 3 del DPR 380/01
<p>Nell' ambito delle limitazioni di cui alle successive lettere A) e B) e C) le opere e /o manufatti sul demanio marittimodovranno in ogni caso risultare " di facile sgombero" (art. 3, comma 6, lett.b), ad eccezione della lettera C3.</p>
<p>A) Interventi sulle strutture portanti dei manufatti esistenti o demolizione con ricostruzione (art. 3, comma 1,lett. b), c) e d) del DPR n 380/2001)</p> <p><u>A.1) EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE E ALTRI MANUFATTI DIVERSI DA A .2</u></p> <p>Nel caso di interventi su manufatti esistenti che comportino la demolizione di oltre il 50 % delle strutture portanti o comportino " la demolizione con ricostruzione", il manufatto dovrà essere delocalizzato al di fuori della " Fascia di rispetto", qualora attuate le condizioni e le modalità previste dall'art. 23. Qualora non delocalizzato, il manufatto dovrà minimizzare l'interferenza con l'equilibrio idrodinamico del litorale (art. 3, comma 11).</p> <p><u>A.2) MANUFATTI PER STABILIMENTO BALNEARE (ART.3, COMMA 7)</u></p> <p>Nel caso di interventi su manufatti esistenti che comportino la demolizione di oltre il 50 % delle strutture portanti o comportano " la demolizione con ricostruzione", dopo l'intervento il manufatto deve minimizzare l'interferenza con l'equilibrio idrodinamico del litorale (art. 3, comma 11).</p> <p>B) Interventi di ampliamento su manufatti esistenti (art. 3, comma 1, lett. e1 del DPR 380/2001)</p> <p><u>B.1) EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE ED ALTRI MANUFATTI DIVERSI DA B.2</u></p> <p>Non sono ammessi ampliamenti esterni alla sagoma esistente, fatte salve le sole volumetrie necessarie per gli adeguamenti in materia igienico-sanitaria, antisismica, di sicurezza ed igiene sul lavoro e di superamento delle barriere architettoniche.</p> <p><u>B.2) MANUFATTI PER STABILIMENTO BALNEARE (ART.3, COMMA 7)</u></p> <p>B.2.1) in aggiunta a quanto consentito dal punto B.1), ogni ampliamento all'esterno della sagoma esistente deve risultare " stagionale" o "semistagionale" (art. 3, comma 6, lettere c) e d). In alternativa tale ampliamento dovrà minimizzare l'interferenza con l'equilibrio idrodinamico del litorale (art.3, comma 11).</p> <p>B.2.2.) nel caso l'intervento riguardi l'intero manufatto e l'ampliamento, questi ultimi devono minimizzare l'interferenza con l'equilibrio idrodinamico del litorale (art. 3, comma 11).</p> <p>C) Interventi di nuova costruzione (art. 3, comma 1, lettera e) del DPR 380/2001)</p> <p>C.1) é ammessa la realizzazione e/o l'installazione di opere e/o manufatti "stagionali" o " semistagionali" (art. 3, comma6 lett. c) e d) di cui all'art. 8, comma 4.</p> <p>C.2.1) per le nuove attività di stabilimento balneare (art.3 comma 7) é ammessa realizzazione e/o l'installazione di opere e/o manufatti di cui all'art.8, comma 4, lett.b). Tali opere e/o manufatti dovranno comunque minimizzare l'interferenza con l'equilibrio idrodinamico del litorale (art. 3, comma 11) e rispettare la compensazione del consumo di suolo netto pari a zero da recuperare all'interno della fascia di rispetto.</p> <p>C.2.2) per attività di stabilimento balneare (art. 3, comma 7) esistenti é ammessa la realizzazione e/o l'installazione di opere e/o manufatti cui all'art. 8, comma 4, previa minimizzazione dell'interferenza con l'equilibrio idrodinamico del litorale (art. 3, comma 11).</p> <p>C.3) é ammessa la realizzazione di opere e/o manufatti di " difficile sgombero" (art. 3, comma 6, lett. a) previsti dall'art.8 comma 4, lett.c) da parte dei soggetti di cui all'art. 9 comma 3.</p>

Tab.2 - Manufatti e interventi consentiti all'esterno della "zona dei 100 metri"

Localizzazione intervento		Prescrizioni su interventi edilizi di cui all'art.3 del DPR 380/01
Codice della Navigazione	Direttiva alluvioni	
Demanio marittimo	Tr20/100	Vedi Prescrizioni Tab.1
	(fuori dai perimetri Tr 20 e Tr 100)	
Zona dei 30 metri	Tr20	
(fuori dal demanio marittimo e dalla Zona dei 30 metri)		
Zona dei 30 metri	Tr100	D) Interventi sulle strutture portanti dei manufatti esistenti o demolizione con ricostruzione (art.3, c.1, lett.b, c, d, DPR 380/01) D.1) Nel caso di interventi su manufatti esistenti che comportano la demolizione di oltre il 50% delle strutture portanti o comportino la "demolizione con ricostruzione", il manufatto non dovrà aumentare l'interferenza con l'equilibrio idrodinamico del litorale (art.3, c.11).
(fuori dal demanio marittimo e dalla Zona dei 30 metri)		E) Interventi di ampliamento di manufatti esistenti (art.3, c.1, lett.e.1 DPR 380/01) E.1) L'ampliamento dovrà minimizzare l'interferenza con l'equilibrio idrodinamico del litorale (art.3, c.11), fatti salvi gli interventi di cui all'art.22 c.5. F) Interventi di nuova costruzione (art.3, c.1, lett.e DPR 380/01) F.1) È ammessa la realizzazione di opere e/o manufatti che minimizzino l'interferenza con l'equilibrio idrodinamico del litorale (art.3, c.11), fatti salvi gli interventi di cui all'art.22 c.5.
Zona dei 30 metri	(fuori dai perimetri Tr 20 e Tr 100)	G) Va richiesto il parere obbligatorio e vincolante di cui all'art.22 c.4 , fatti salvi gli interventi di cui all'art.22 c.5.

ARTICOLO 21 - Elementi a rischio da sottoporre a misure di delocalizzazione

1. Il Piano GIZC individua nella cartografia allegata all'elaborato d) VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA, le aree con opere e/o manufatti che, per le particolari condizioni di rischio dovuto alle specifiche caratteristiche di esposizione o vulnerabilità, non risultino efficacemente difendibili o che, per la presenza di opere influenti sulla dinamica costiera, possono determinare grave danno alle aree limitrofe. Per tali aree la Regione può prevedere le misure di incentivo alla delocalizzazione delle stesse opere e/o manufatti al di fuori della "fascia di rispetto" con le modalità di cui ai commi successivi.

2. Alla procedura di cui al presente articolo possono accedere anche i soggetti proponenti gli interventi descritti al punto A.1 della Tab.1 di cui all'articolo 22 delle NTA del Piano GIZC. Per le opere ricadenti nei commi 1 e 2 la Regione e/o i Comuni possono stabilire le misure di incentivazione, anche finanziarie, a cui i soggetti proprietari possono accedere al fine di delocalizzare gli elementi a rischio.

3. Al fine di favorire il processo di delocalizzazione, anche a seguito dell'istanza dei soggetti aventi diritto, i Comuni possono dare avvio alla procedura di cui al presente articolo.

4. Il Comune avvia le attività necessarie alla formazione del Programma Attuativo per la Delocalizzazione (PAD) degli elementi a rischio, a condizione che tutte le opere esistenti siano conformi alla normativa

urbanistica ed edilizia. Il PAD, concertato con i soggetti interessati a vario titolo dall'intervento, indica:

- a) le opere a rischio interessate dalla delocalizzazione;
- b) le aree destinarie della delocalizzazione;
- c) le superfici ed i volumi suddivisi per uso delle opere da delocalizzare;
- d) l'indicazione della sistemazione delle aree liberate e delle nuove aree;
- e) il cronoprogramma di massima dell'intervento;
- f) la stima dei costi e gli incentivi finanziari.

Il PAD è concertato con le amministrazioni coinvolte, secondo i propri ordinamenti e procedure.

5. Approvato il PAD, il Comune procede alla stipula di una convenzione tra tutti i soggetti coinvolti dall'intervento di delocalizzazione. La convenzione stabilisce:

- g) durata;
- h) forme di consultazione tra i soggetti contraenti;
- i) rapporti finanziari;
- j) obblighi e garanzie delle parti.

6. Alla convenzione è allegato, come parte integrante e sostanziale, il PAD completo degli atti di approvazione dei soggetti sottoscrittori.

7. Le aree liberate dagli elementi delocalizzati saranno oggetto di valutazione per l'acquisizione al demanio marittimo secondo il CdN ed il suo Regolamento.

8. I soggetti ricadenti nelle condizioni di cui al comma 1 che scelgono di non usufruire delle predette incentivazioni, si obbligano a manlevare la pubblica amministrazione da ogni azione derivante dalla scelta fatta.

9. Qualora non sia avviato il PAD, i soggetti ricadenti nelle condizioni di cui ai commi 1 e 2 possono comunque realizzare l'intervento di delocalizzazione proposto.

ARTICOLO 22 – Interventi di rinaturalizzazione della fascia litoranea

1. Nell'ambito della programmazione regionale, possono essere previsti incentivi per la trasformazione degli stabilimenti balneari in "stabilimento balneare a carattere stagionale" (art. 3, comma 8 del Piano GIZC), al fine di rinaturalizzare l'intero tratto di litorale sotteso allo stabilimento balneare incentivato, anche con tecniche di ingegneria naturalistica compatibili. L'incentivo può essere concesso solo per la rinaturalizzazione di un tratto di litorale di lunghezza minima di 100 metri lineari senza soluzione di continuità, anche attraverso accordi tra più stabilimenti balneari contigui.

2. Nell'ambito degli interventi previsti dalle Tabelle 1 e 2 di cui all'art.22 del Piano GIZC, possono essere previsti incentivi per gli stabilimenti balneari secondo le percentuali indicate al comma 11 dell'art.3 delle NTA dello stesso Piano.

ARTICOLO 23 - Agevolazioni per stabilimenti balneari a carattere stagionale

1. Nel caso di stabilimenti balneari a carattere stagionale (art. 11, comma 8) si possono derogare i limiti di seguito indicati:

- a) art. 12, comma 5, lettera b):
 - il limite del 20% nelle aree in concessione di superficie non superiore a 2.500 metri quadrati è incrementato al 30%, fino al limite massimo di 500 metri quadrati;
 - il limite del 15% nelle aree in concessione di superficie superiore a 2.500 metri quadrati, è incrementato al 25%, fino al limite massimo di metri quadrati 1.000.
- b) art. 12, comma 5, lettera c):
 - il limite delle superfici copribili è incrementato da 250 mq a 400 mq.
- c) art. 12, comma 5, lettera d):
 - il limite del 20% è incrementato al 30%, fermo restando il limite massimo di metriquadrati 400.

2. Gli stabilimenti balneari a carattere stagionale hanno diritto alla commisurazione – in dodicesimi – dell'importo del canone al periodo di effettiva utilizzazione della concessione. Qualora l'importo dovesse risultare inferiore al canone minimo vigente, saranno applicate tali misure minime con gli aggiornamenti di legge, come previsto dalla L. 494/1993 e ss.mm.ii.. Per "periodo di effettiva utilizzazione" si deve intendere quello durante il quale il concessionario occupa il bene oggetto della concessione e quindi deve

comprendere anche il tempo necessario per la messa in opera e la rimozione delle strutture e la rimessa in pristino delle aree.

3.I Comuni competenti sono tenuti a verificare prima dell'inizio di ogni stagione estiva se l'estensione effettiva della spiaggia consenta la collocazione, in sicurezza, dei manufatti e la loro rimozione alla fine della medesima.

4.Il mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla "concessione stagionale" degli stabilimenti balneari stagionali comporta il reato di abusiva occupazione ai sensi degli articoli 54 e 1162 del Codice della Navigazione e la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 47 del Codice della Navigazione per inadempienze degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da leggi o regolamenti sia statali che regionali.

5.Nell'ambito della programmazione regionale, possono essere previsti incentivi per la realizzazione di "stabilimenti balneari a carattere stagionale" al fine di rinaturalizzare l'intero tratto di litorale sotteso allo stabilimento balneare incentivato, anche con tecniche di ingegneria naturalistica compatibili. L'incentivo può essere concesso solo per la rinaturalizzazione di un tratto di litorale di lunghezza minima di 100 metri lineari senza soluzione di continuità, anche attraverso accordi tra più stabilimenti balneari contigui.

ARTICOLO 24 - Destinazione delle aree

1.La lunghezza del fronte mare delle aree libere utilizzabili ai fini turistico-ricreativi non può essere inferiore al venticinque per cento (25%) della lunghezza del litorale di ogni singolo Comune, quest'ultima calcolata escludendo i tratti:

- a) di costa alta e quelli non usufruibili per la presenza di scogliere radenti;
- b) pericolosi per frane o per altri motivi di carattere geologico perimetrati negli strumenti di pianificazione;
- c) portuali;
- d) foci fluviali.

2.Nel caso in cui il limite previsto dal comma 1 è stato già raggiunto o superato sono fatte salve le concessioni demaniali marittime rilasciate prima della data di entrata in vigore del Piano GIZC 2019.

3.Non possono essere riassegnate, fino al rientro nel limite di cui al comma 1:

- a) le concessioni che siano oggetto di dichiarazione di decadenza o revoca;
- b) le concessioni scadute di cui non sia stato richiesto il rinnovo dal concessionario avente titolo.

ARTICOLO 25 - Definizioni, indici e parametri

1.Vengono di seguito definiti gli indici urbanistici utilizzati per la qualificazione delle aree ubicate all'interno del Piano.

- (PS) **Profondità di spiaggia**: distanza tra il limite Ovest della spiaggia e la linea di battigia così come risulta dalle planimetrie dello stato di fatto delle concessioni;
- (FC) **Fronte della Concessione**: distanza tra i confini Nord e Sud delle singole Concessioni; limite indicato negli elaborati grafici di Piano e meglio determinato nello specifico dall'Ufficio Tecnico Comunale con apposizione di capisaldi confermati con verbale redatto, in sede di rilascio e/o rinnovo della concessione. Tale distanza è quella indicata nelle tavole del Piano di Spiaggia riportante le determinazioni dei vari verbali redatti in contraddittorio tra l'Ufficio Tecnico Comunale e singoli concessionari finitimi (provvisoriamente, nelle more di redazione dei verbali in contraddittorio, la tavola riporta i fronti così come indicati dalla Capitaneria di Porto nelle Concessioni scadute nell'anno 2001).
- (CO) **Confine Ovest della concessione**: (nei casi di proprietà privata, limite Ovest delle aree di uso esclusivo dello stabilimento, ovvero escluse le aree occupate da marciapiedi di uso pubblico) indicato negli elaborati grafici di Piano e meglio determinato nello specifico dall'Ufficio Tecnico Comunale in sede di rilascio e/o rinnovo della concessione demaniale, con apposizione di capisaldi confermati con verbale; in alcuni casi i manufatti esistenti regolarmente assentiti hanno aree di sedime in parte dislocate ad ovest del (CO) individuato nelle planimetrie di Piano, mediante una linea di demarcazione di colore rosso; in queste situazioni è prescritto che, il manufatto principale ed i manufatti secondari, tipo cabine spogliatoio e wc, tende, tettoie, ecc., nel caso di ristrutturazione (nel caso in specie, a maggior precisazione di quanto riportato dall'art. 11 del vigente Regolamento Edilizio Comunale, si intende per ristrutturazione un insieme consistente di opere che interessano più elementi strutturali dello stabilimento - muri

perimetrali, copertura, solaio, ecc. - con modifica delle caratteristiche originali ed estetiche), ampliamento o demolizione e ricostruzione, vengano ricostruiti ad est del (CO); l'area di sedime i tal caso lasciata libera sarà trasferita tra le aree in concessione al Comune.

- (LO) **Limite ovest** dei manufatti che contribuiscono alla determinazione della SC. In ogni caso detta linea di confine è attestata un metro ad est della seconda fila di palme, ove questa esista.
- (PE) **Profondità della zona edificabile**: misurata a partire dal (LO) limite ovest di cui al punto precedente;
- (SC) **Superficie coperta**: é la proiezione a terra di tutti gli elementi interni all'area, fatta eccezione per le sole "Attrezzature mobili".
contribuiscono a determinare la SC:
le superfici chiuse dello stabilimento balneare e/o di altri manufatti in genere;
le superfici delle cabine spogliatoio, ripostiglio, wc;
le superfici comunque coperte da tettoie e sporti fissi, tende a sbalzo con struttura fissa o con appoggio a terra, gazebo ed altre strutture assimilabili, chiuse o/e aperte;
non determinano SC esclusivamente le "attrezzature mobili"; qualsiasi altro elemento, ancorché non esplicitamente sopra citato, è assimilato, in analogia, ad una delle condizioni di cui ai punti precedenti; inoltre non determinano SC i "pergolati" (sono considerati pergolati le strutture costituite soltanto da pilastri e travetti superiori, anche grigliati, senza nessun tipo di copertura o chiusura laterale) solo se la travatura superiore avrà una luce netta di ml. 1,00 x 1,00;
L'estensione massima dei pergolati deve essere contenuta entro il limite del 30% della superficie coperta assentibile, cabine balneari escluse;
- (H) **Altezza delle fronti**: é l'altezza di ogni parte di prospetto in cui può essere scomposto l'edificio, misurata dalla quota d'imposta all'estradosso della copertura;
- (Hmax) **Altezza massima**: é la massima altezza tra le diverse parti di prospetto in cui può essere scomposto l'edificio; nel caso prospetti in cui siano presenti falde inclinate di tetti (a capanna, sfalsati o ad unico spiovente), per altezza massima si considera quella corrispondente all'intersezione delle pareti di prospetto con il piano corrispondente
all'estradosso della falda di copertura purché il colmo non superi di ml. 1,80 l'altezza così misurata; in caso diverso l'altezza massima va misurata alla linea di colmo.
- (Qt) **Quota del piano terra**: é la quota massima a cui posizionare il piano terra finito, assumendo come quota di riferimento quella del livello del marciapiede est del lungomare. (IC)
Ingombro della costruzione: lunghezza complessiva delle costruzioni nella direzione nord-sud, intesa come somma delle lunghezze dei vari manufatti che contribuiscono a determinare (SC) - Superficie coperta; sono escluse quindi solo le "attrezzature mobili";
- (PL) **Passaggio libero**: striscia di terreno (larghezza misurata nella direzione nord-sud) libera da qualsiasi manufatto o altro elemento che possa impedire il transito dei pedoni verso la spiaggia; Sono rigorosamente vietate recinzioni e/o delimitazioni di qualsiasi tipo, anche temporanee e/o con opere in verde, che impediscano il passaggio sugli spazi (PL) di transito verso la spiaggia; la dislocazione dei passaggi liberi deve tener conto delle sistemazioni esistenti e/o programmate dello spazio pubblico retrostante (discese a mare, scalette, scorci visuali da passaggi retrostanti, ecc.). Sono ammissibili solo pavimentazioni, con esclusione pertanto degli ombrelloni, delle coperture di qualsiasi genere e di quant'altro, al fine di determinare una visuale verso il mare e l'orizzonte, completamente libera da ostacoli (gli ombrelloni possono essere installati solo nella parte di arenile a ciò destinata e non nelle vicinanze del passaggio libero degli stabilimenti balneari);
- (EP) **Esercizi commerciali**: i manufatti così individuati indicano il luogo ove posizionare le rivendite: di giornali, di tabacchi e di sanitari.

PARTE III: LE NORME PER I SETTORI, LE SPIAGGE LIBERE E LE ZONE SPECIALI

ARTICOLO 26 -Azzonamento

1.La spiaggia, così come individuata all'art. 1 delle presenti norme, presenta aspetti diversi a seconda del sito a cui corrispondono specifiche dimensioni e caratteristiche degli arenili. Pertanto l'arenile viene suddiviso in **SETTORI** e **ZONE**.

2.I settori tengono conto delle diverse caratteristiche della spiaggia dal confine Sud al Confine Nord dei

territorio Comunale. Le zone individuano le aree dove insistono concessioni demaniali ed aree libere a disposizione del Demanio.

3.1 SETTORI individuati sono i seguenti:

1° SETTORE: è compreso tra il confine con San Benedetto del Tronto e tutta la Concessione n°27 (Bagno Acquarius);

2° SETTORE: è compreso tra il confine Nord della Concessione n°27 e la sponda destra della foce del Tesino;

3° SETTORE: è compreso tra la sponda destra e la sponda sinistra della foce del Tesino;

4° SETTORE: è compreso tra la sponda sinistra della foce del Tesino e la Concessione n°28 esclusa;

5° SETTORE: è compreso tra la Concessione n°28 (Bagno Hotel Roma) e la Concessione n° 35bis (Savana Club) esclusa;

6° SETTORE: è compreso tra la Concessione n°35bis (Savana Club) e la Concessione n°38 (Felicita) esclusa;

7° SETTORE: è compreso tra la Concessione n°38 (Felicita) e la Concessione n°47 (Bagno Kursaal) esclusa;

8° SETTORE: è compreso tra la Concessione n°47 (Bagno Kursaal) e la Concessione n°58 (California) inclusa;

9° SETTORE: è compreso tra la Concessione n°58 (California) esclusa, ed il confine comunale con il Comune di Cupra Marittima.

4. Le **ZONE** risultano così come di seguito definite:

4.1 ZONE LIBERE

1. In tali zone non possono essere rilasciate concessioni demaniali per l'installazione di qualsivoglia impianto balneare.
Tali zone debbono, in generale, restare disponibili per la libera fruizione ed essere sgombrare da qualsiasi struttura anche mobile, salvo diversa disposizione dell'Amministrazione che può prevederne con ordinanza, o mediante Autorizzazione Demaniale, per ragioni di pubblico interesse, per ragioni socio-sanitarie, la permanenza temporanea, mai superiore a mesi 6, con l'obbligo della totale rimozione;
2. La pubblica Amministrazione può altresì realizzare o consentire la realizzazione in tali zone di manufatti per servizi di interesse collettivo legati alla fruizione della spiaggia quali ad esempio: docce e gabinetti pubblici, locali per il presidio sanitario, piccoli box per l'informazione turistica e simili.
3. Nelle spiagge libere il Comune garantisce il servizio di pulizia dell'arenile e dei suoi accessi, privilegiando modalità a basso impatto ambientale e bassa meccanizzazione.
4. Nelle spiagge libere balneabili il comune può installare servizi igienici a carattere stagionale, semi stagionale ovvero di facile sgombero purché, in quest'ultima ipotesi, venga rispettata la minimizzazione dell'interferenza con l'equilibrio idrodinamico del litorale.
5. Nelle medesime spiagge il comune garantisce il servizio di salvataggio a mare e le relative postazioni di salvataggio. Nei tratti di spiaggia libera dove il servizio di salvataggio non é garantito, il comune ne da comunicazione all'Autorità marittima entro il 31 maggio di ogni anno ed installano appositi cartelli monitori, visibili dagli utenti, redatti oltre che in lingua italiana almeno in lingua inglese e recanti la seguente dicitura: "Attenzione balneazione non sicura per mancanza servizio di salvataggio", assicurandone anche la manutenzione.
6. Per garantire i servizi di cui ai commi precedenti, il Comune può stipulare convenzioni con i titolari delle concessioni balneari oppure con imprese, società, cooperative e associazioni nel rispetto dei criteri di economicità e convenienza, prediligendo, nei modi ritenuti più opportuni, l'affidamento del servizio a soggetti che utilizzano personale diversamente abile, nonché ad organizzazioni di volontariato operanti ai sensi del D.Lgs. 3/7/2017, n.117 "Codice del Terzo settore", e della Legge

7. È fatta eccezione del servizio di salvataggio a mare, per il quale il Comune può stipulare convenzioni solo con i titolari di concessioni balneari oppure con imprese, società cooperative e associazioni, nel rispetto dei criteri di convenienza.
8. Sulla spiaggia libera n°4 (*situata nel 1°Settore*), posta a nord della concessione balneare n°10, e sulla spiaggia libera n°12 (*situata nel 2°Settore*), posta a nord della concessione balneare n°27, il Comune, previa presa in diretta concessione demaniale dell'area interessata, può posizionare o consentire di posizionare, un campo per il gioco della pallavolo sulla sabbia (*beach-volley*), provvisto di reti laterali di protezione, campo che sia funzionale allo svolgimento di manifestazioni ricreative e sportive durante la stagione balneare estiva, il quale dovrà avere il carattere di facile rimovibilità (*non sono ammesse né altre recinzioni né altre strutture stabilmente infisse nella sabbia*). Tale area destinata al beach-volley, deve avere le dimensioni di ml.25,00 parallelamente al marciapiede comunale e di ml.18,00 nella direzione ortogonale, come individuato nella planimetria generale del Piano.

4.2 ZONE DESTINATE A CONCESSIONI DEMANIALI PER LICENZA

In tali zone è possibile la realizzazione di attrezzature mobili e di opere come definito nei punti 12) e 13) del precedente Art.11, nel rispetto anche di quanto previsto dalle norme tecniche di attuazione del P.R.G. adeguato al P.P.A.R. e del Piano di Gestione Integrata Delle Zone Costiere (Piano GIZC);

4.3 ZONE SPECIALI

Tali aree demaniali sono individuate nelle planimetrie di piano e comprendono le zone destinate all'alaggio ed al varo delle imbarcazioni da pesca, da pesca turistica e da diporto, individuate nelle planimetrie con "CN".

Le aree di cui sopra possono, in percentuale, essere date in concessione a Club Nautici, sodalizi sportivi, o cooperative di pescatori.

Le aree destinate alla piccola pesca individuate nelle planimetrie con PP debbono essere dotate delle seguenti strutture primarie:

- a) idoneo attracco per i battelli da pesca, corridoi di entrata e uscita dalla spiaggia e dal mare, spazi di manovra a terra e spazi per le operazioni di sbarco del prodotto;
- b) strutture di facile sgombero a terra, per il ricovero delle barche ed il rimessaggio delle attrezzature di pesca;
- c) idonea struttura per lo stoccaggio e la commercializzazione del pesce, rispondente alle vigenti normative tecnico-sanitarie, laddove esistono consistenti attività marine;
- d) l'intera rete degli impianti tecnologici, con particolare attenzione a quelli necessari per garantire adeguate scorte di acqua potabile;
- e) una dotazione sanitaria;
- f) adeguati sistemi di smaltimento dei rifiuti, ivi compreso lo smaltimento di olii, acque oleose e attrezzature di pesca, prevedendo e individuando specifiche isole ecologiche da gestire ai sensi della vigente normativa in materia;
- g) strutture e punti d'incontro per ospitare e promuovere l'attività di pescaturismo, laddove esistente.

4.4 Le aree per la piccola pesca sono assegnate in concessione agli operatori del settore che provvedono alla loro gestione.

4.5 Ai titolari dell'attività della piccola pesca è riservata un'apposita concessione denominata "piccola pesca" per il rimessaggio delle attrezzature, per la sosta ed il varo delle imbarcazioni nonché le attività consentite dalla L.R. n.33 del 03.10.2019 e dal Regolamento Regionale n.1 del 17.03.2021. Resta inteso che i titolari di concessioni per la piccola pesca potranno continuare la propria attività in modo autonomo nel rispetto delle leggi e delle norme vigenti in materia.

- 4.6 In detto spazio è concessa la realizzazione di un altro box in prosecuzione di ogni fila esistente e la costruzione di un'altra fila composta da quattro box. Qualora le richieste siano in numero superiore alle disponibilità si procederà mediante un bando i cui criteri saranno dettati dalla Giunta Comunale.
- 4.7 I box riservati alla piccola pesca, dovranno essere assegnati a soggetti che esercitino l'attività di "piccola pesca" con regolare licenza, ai sensi di apposito regolamento approvato dal competente organo comunale.
- 4.8 All'interno della Piccola Pesca, in considerazione delle strutture di cui dispone, tra cui la Corsia di Alaggio, sarà possibile, previa richiesta, ospitare Associazioni di Volontariato, ONLUS, Associazioni Sportive o Associazioni iscritte all'Albo Regionale del III Settore, al fine di realizzare in Spiaggia corsi di Formazione per il Salvataggio in acqua, Corsi di Formazione sulla sicurezza in generale anche da tenersi alla popolazione/turisti.
- 4.9 All'interno della Piccola Pesca una parte delle aree e dei box nella disponibilità del Comune di Grottammare possono da quest'ultimo essere assegnate mediante bando pubblico per l'esercizio di attività commerciali, promozionali e analoghi nel campo della promozione e diffusione della cultura della pesca e della lavorazione del pescato.

ARTICOLO 27 - Interventi

1. Gli interventi previsti nel presente piano riguardano le aree: in Concessione, o di proprietà di privati o ancora a disposizione dei Demanio Marittimo, purché incluse all'interno del Piano.
2. Gli interventi previsti, definiti secondo quanto previsto dal Regolamento Edilizio Comunale vigente ed integrate con le definizioni delle presenti norme, sono:
 1. manutenzione ordinaria, straordinaria ed adeguamento igienico sanitario degli impianti balneari;
 2. ristrutturazione urbanistica delle aree in concessione e/o a disposizione del Demanio Marittimo;
 3. ristrutturazione edilizia degli impianti balneari consistente in un insieme di opere che interessano più elementi strutturali dello stabilimento - muri perimetrali, copertura, solaio, ecc. - con modifica delle caratteristiche originali ed estetiche;
 4. ampliamento degli stabilimenti esistenti mediante la realizzazioni di corpi aggiuntivi al nucleo principale o alle cabine o chiusura di porticati/tettoie/tende fisse esistenti e regolarmente assentiti;
 5. nuove costruzioni, relativamente alle concessioni già esistenti, fatti salvi i club nautici.

3. Destinazioni d'uso:

Gli impianti all'interno delle concessioni potranno svolgere sia attività a carattere stagionale (da Aprile a Settembre) che permanente, compatibilmente con il Piano del Commercio.

Le attività che potranno essere svolte a carattere sia permanente che stagionale sono le seguenti:

- bar e ristorazione, purché adeguate alle norme igieniche sanitarie;
- vendita di giornali e tabacchi;
- affitto di biciclette, biciclette elettriche, monopattini elettrici, pattini e similari.

Le attività che potranno essere svolte esclusivamente a carattere stagionale (da Aprile a Settembre) sono le seguenti: affitto di attrezzature per la sosta sulla spiaggia, la balneazione e la pesca sportiva.

Nei settori e nelle porzioni ove non è presente la prescrizione di tenere una distanza fissa dal C.O., gli allineamenti, in caso di ristrutturazioni, demolizione e ricostruzione, o costruzioni ex novo, verranno stabiliti dall'Ufficio Tecnico Comunale, in base allo stato dei luoghi.

Gli eventuali ampliamenti verso mare dovranno essere contenuti al massimo o addirittura non consentiti nelle zone del litorale individuate come soggette ad erosione.

Negli eventuali ampliamenti verso mare dovrà essere impedita la formazione di pareti verticali a ridosso del bagnasciuga.

Tutti i locali ed attrezzature destinati a manipolazione e deposito di sostanze alimentari devono essere realizzati e devono essere conformi ai requisiti stabiliti dall'allegato II° del Regolamento Comunitario n. 852/2004 e, per quanto applicabile, dal D.P.R. n. 327/1980.

Possono essere somministrati alimenti e bevande negli spazi esterni degli esercizi stagionali (*stagione estiva*), solo a patto che il luogo di somministrazione sia coperto da portici, tende o ampi ombrelloni, addossati ai manufatti edilizi.

ARTICOLO 28 - Primo Settore

1. Le dimensioni dei manufatti da realizzarsi all'interno delle concessioni devono comunque rispettare quanto previsto dall'art. 17 delle presenti Norme.
2. In particolare è prescritto quanto segue:
 - a. $SC \max = FC * 4$ per i manufatti dello stabilimento con un massimo assoluto pari a mq.120 più $FC * 1$ per le cabine spogliatoio-ripostiglio e wc con un massimo assoluto pari a mq. 30. Tale limite, qualora tutte le cabine vengano realizzate con manufatti in legno, risulta aumentata del 50%. Comunque complessivamente la SC max non deve superare mq.150 (elevato a mq.165 in caso di cabine in legno). Per le concessioni demaniali marittime aventi un fronte superiore a ml.60,00, i limiti massimi sopra specificati non si applicano limitatamente per il calcolo della superficie coperta massima delle cabine in legno (delle quali n°2 possono essere adibite a bagno), in tal caso la superficie massima delle stesse non deve superare il prodotto $FC * 1$ e la SC max non deve superare complessivamente $mq.120 + (FC * 1)$;
 - b. $IC \max = FC / 2$;
nei casi di concessioni con FC inferiore a ml. 30, $IC \max = 2/3 * FC$ con un massimo comunque pari a ml. 15;
 - c. CO: individuato negli elaborati grafici del Piano;
 - d. LO: 2,00 ml. dal C.O.;
 - e. PE max = ml. 15.00;
 - f. PL min. = $0.20 * FC$;
 - g. (Qt) Quota del piano terra dovrà essere posta a massimo a più 10 cm dalla quota del marciapiede esistente;
3. Per gli stabilimenti esistenti valgono anche le seguenti disposizioni:

Non è previsto l'adeguamento al presente Piano di Spiaggia solo per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione;

- In caso di ristrutturazione, ampliamento o demolizione e ricostruzione la SC max può superare i limiti di cui al punto 1) ed estendersi fino alla SC esistente regolarmente assentita (qualora lo stabilimento abbia una superficie "chiusa-tamponata" inferiore a mq.120 e vi sia la presenza di tettoie, sporti fissi, tende fisse, ecc., la superficie "chiusa-tamponata" può essere incrementata fino ad un massimo di mq. 120, mantenendo la restante porzione come superficie coperta "aperta");
- In caso di ristrutturazione, ampliamento o demolizione e ricostruzione l'IC max del manufatto principale (con esclusione quindi di tende, tettoie, gazebo, ecc.) può superare il limite di cui al punto 2) ed estendersi fino allo IC esistente regolarmente assentito; a tale limite possono aggiungersi due linee di cabine spogliatoio ortogonali al LO, qualora anch'esse esistenti e regolarmente assentite;
- In caso di ristrutturazione, ampliamento o demolizione e ricostruzione il LO deve essere posizionato a ml. 2,00 dal C.O. Qualora il LO attuale, relativo al corpo principale, sia posizionato tra ml. 1,00÷2,00 rispetto al CO, l'obbligo dell'arretramento verso est verrà valutato di volta in volta dall'Ufficio Tecnico, in relazione all'intervento che si andrà a realizzare; al contrario i corpi secondari, quali cabine, tende, tettoie, ecc. dovranno essere posizionate a ml. 2,00 dal CO;
- PE max può superare il limite di cui al punto 4) ed estendersi fino alla PE esistente regolarmente assentita del manufatto principale;
- PL può avere dimensione inferiore al limite di cui al punto 5) qualora i manufatti esistenti regolarmente assentiti abbiano dimensioni tali da non consentire il rispetto di tale parametro; è fatto comunque obbligo del rispetto di tale parametro nel caso di ristrutturazione dello stabilimento;
- Può essere realizzato un gabinetto (successivo articolo 19 punto a) in deroga al limite delle SC max per una superficie massima di mq 7,00, nei casi in cui sia dimostrata l'impossibilità di utilizzare i manufatti esistenti e lo stabilimento sia già oltre il limite di SC max di cui al precedente punto 1);

4. Tale deroga è valida anche in caso di ristrutturazione, ampliamento o demolizione e ricostruzione.

Negli stabilimenti esistenti in cui il LO coincide o è posto a meno di un metro o addirittura è posto ad ovest del CO (Acquarius C27, Lo Scoglio C26, Don Diego C25, Siesta Nord e relative strutture C22-23, Paradiso C21, Il Gabbiano C19, Delfino Blu C16, Tropical C13, Quattro Sorelle C12), al fine di incentivare un adeguamento al Piano di Spiaggia sono introdotte le seguenti norme transitorie aventi validità per 24 mesi a partire dalla data di entrata in vigore della presente Variante, da notificarsi, alle ditte interessate tramite lettera raccomandata A.R., (entro tale data debbono essere iniziati i lavori ed almeno sei mesi prima debbono essere presentati i progetti per il rilascio del permesso di costruire):

- a) $SC_{max} = FC \cdot 4 \cdot 1,10$ per i manufatti dello stabilimento con un massimo assoluto pari a mq. 132 più $FC \cdot 1$ per le cabine spogliatoio-ripostiglio e wc con un massimo assoluto pari a mq.30. Tale limite, qualora tutte le cabine vengano realizzate con manufatti in legno, risulta aumentata del 50%;
 - b) Comunque complessivamente la SC_{max} non deve superare mq.174 (elevato a mq 189 in caso di cabine in legno);
 - c) la SC_{max} può superare i limiti di cui al punto a) ed estendersi fino alla SC esistente regolarmente assentita con una maggiorazione del 10% da sfruttare anche come superficie "chiusa-tamponata";
5. Il Concessionario della spiaggia identificato col numero S8 (ex S6 bis – edicola rivendita giornali), in caso di ristrutturazione dell'edicola ivi insistente, deve spostarsi di ml 2,00 verso est dal C.O., occupando una superficie coperta di ml 2,00 x 5,10, pari a mq 10,20 in più rispetto all'attuale.
Lo stabilimento potrà inoltre usufruire di un ulteriore incremento della superficie coperta, pari all'aumento, nella direzione nord-sud, del suo sedime di una lunghezza di ml 1,00;
6. Sulla SL1 può essere concessa autorizzazione per l'installazione stagionale di piccole attrezzature aperte per lo svago ed il tempo libero;
7. Per la Concessione Demaniale C0, incastonata su detta spiaggia libera, si attuano i parametri di cui sopra;
8. L'ampliamento verso nord pari a ml 1,27 della Concessione demaniale C27, (riportato nelle tavole del Piano di Spiaggia) è consentito a condizioni che venga demolita la pensilina attualmente esistente sul fronte ovest dello stabilimento balneare;
9. Sulla SL n.5 è consentito il posizionamento, a cura e spese del concessionario CN15, di un camminamento in lastre rimovibili in c.a. della larghezza di ml 1,20 idoneo per portatori di handicap, purché lo stesso sia anche a servizio della spiaggia libera;
10. Sulla SL n.9, per un fronte-mare di ml 5,00, è consentita, a diretto contatto con la C24 (Le Sirenette) e per una profondità pari a quella dello stabilimento balneare, l'installazione a carattere stagionale di giochi per bambini, da concedersi anno per anno, solo stagionalmente, mediante appositi e reiterati provvedimenti autorizzativi a favore del concessionario C24;
11. Sulla concessione contrassegnata con la sigla CN1 (*Circolo Nautico n°1*), avente un fronte-mare di ml. 20,00, può realizzarsi unicamente un manufatto in legno amovibile, della superficie massima complessiva di mq. 26,00 + i servizi (*n°2 cabine in legno, della superficie massima complessiva di mq. 10,00*), da utilizzarsi solo per le attività del circolo nautico;
12. Sulla concessione demaniale marittima n°14 (*chalet "Il Grillo"*), è consentita l'installazione di cancelli, aventi un'altezza massima di ml. 1,95, posti a protezione degli spazi meno visibili, i quali possono riguardare solo porzioni limitate del fronte ed essere chiusi solo nelle ore notturne.

ARTICOLO 29 - Secondo settore

1. In tale settore è consentito rilasciare concessioni, con modulo max di mt. 50,00, per la messa a dimora di attrezzature mobili (ombrelloni, tende, sdraie) da rimuovere ogni fine stagione e la posa di cabine spogliatoio in legno (max 8 unità, da non rimuovere a fine stagione).
2. Il piano di calpestio delle cabine dovrà essere posto ad una quota non superiore a più 10 cm dalla quota del marciapiede antistante. Le cabine spogliatoio non potranno superare le otto unità.

3. Inoltre è consentita la installazione di un pergolato delle dimensioni di ml. 5,50x5,50 (senza alcuna copertura sopra le travi) affiancato da due gazebo aperti lateralmente, delle dimensioni di ml.2,70x2,70 (o in luogo di questi ultimi, da un gazebo delle dimensioni massime di ml. 3,30x3,30); anche tali attrezzature debbono essere realizzate in legno e possono non essere rimosse a fine stagione.
4. Per le concessioni demaniali balneari aventi un fronte-mare pari o maggiore di ml.40,00, è consentita l'installazione di un chiosco-bar in legno, della superficie massima di mq. 39,00 (*vedasi schema planimetrico indicativo, non vincolate, allegato*), da ricavarsi, esclusivamente, in sostituzione del pergolato in legno già consentito, a patto che la profondità minima dell'arenile della concessione demaniale sia pari o superiore a ml. 35,00. Tali concessioni possono avere una superficie pavimentata a secco, posta sui lati nord e sud rispetto al chiosco-bar (*con eventuale collegamento con camminamento sul lato est*), avente una estensione complessiva massima di mq.100,00, ombreggiata mediante ombrelloni mono gamba della superficie massima cadauno di mq.11,00. Nessun'altra superficie ombreggiata e/o pavimentata può essere ricavata presso le stesse concessioni balneari.
5. Nelle Tavole di Piano vengono riportate le aree da dare in concessione, nonché il numero ed i relativi fronti.
6. Il tratto costituito dai primi centoventi metri, misurati a partire dalla sponda destra del Tesino, deve essere fatto oggetto di apposito/i progetto/i di recupero e valorizzazione paesistico ambientale secondo quanto previsto dall'art.57 delle N.T.A. del P.P.A.R. della Regione.
7. Inoltre in tale settore è prevista la realizzazione di una struttura destinata alla Pesca Turismo PT in base a parametri definiti dall'Ufficio Tecnico Comunale in funzione della situazione dei luoghi. Il piano di calpestio delle strutture potrà essere posto ad una quota non superiore a più 10cm. dalla quota del marciapiede antistante.
8. Le strutture da realizzare sulle due concessioni di cui sopra dovranno essere lignee e determinare il minimo impatto visivo.
9. Quanto sopra a causa della ridottissima estensione in lunghezza della spiaggia disponibile che non permette il rispetto dei parametri generali di cui agli articoli 24 e 10.

ARTICOLO 30 - Terzo settore (Zona foce del Tesino)

1. Comprende la foce del torrente Tesino, ha un fronte di metri 180 circa.
2. Per la foce del Tesino e per zone immediatamente adiacenti é vietata la balneazione.
3. I confini della zona vietata verranno delimitati da appositi cartelli e segnati, il cui posizionamento sarà stabilito dalle Autorità Sanitarie Locali e dalla Capitaneria di Porto.
4. È prevista la formazioni di gradoni lungo le scarpate degli argini e la piantumazione secondo le indicazioni riportate nelle tavole allegate. L'intero settore deve essere fatto oggetto di apposito/i progetto/i di recupero e valorizzazione paesistico ambientale secondo quanto previsto dall'art.57 delle N.T.A. del P.P.A.R. della Regione.

ARTICOLO 31 - Quarto settore

1. In tale settore é consentito rilasciare concessioni, con modulo max di mt.50,00, per la messa a dimora di attrezzature mobili (ombrelloni, tende, sdraie) da rimuovere ogni fine stagione e la posa di cabine spogliatoio in legno (max 8 unità, da non rimuovere a fine stagione).
2. Inoltre è consentita la installazione di un pergolato delle dimensioni di ml. 5,50x5,50 (senza alcuna copertura sopra le travi) affiancato da due gazebo aperti lateralmente, delle dimensioni di ml. 2,70x2,70 (o in luogo di questi ultimi, da un gazebo delle dimensioni massime di ml. 3,30x3,30);
3. anche tali attrezzature possono non essere rimosse a fine stagione.
4. Per le concessioni demaniali balneari aventi un fronte-mare pari o maggiore di ml. 40,00, è consentita l'installazione di un chiosco-bar in legno, della superficie massima di mq. 39,00, da ricavarsi,

esclusivamente, in sostituzione del pergolato in legno già consentito, a patto che la profondità minima dell'arenile della concessione demaniale sia pari o superiore a ml. 35,00. Tali concessioni possono avere una superficie pavimentata a secco, posta sui lati nord e sud rispetto al chiosco-bar (con eventuale collegamento con camminamento sul lato est), avente una estensione complessiva massima di mq.100,00, ombreggiata mediante ombrelloni mono-gamba della superficie massima cadauno di mq.11,00. Nessun'altra superficie ombreggiata e/o pavimentata può essere ricavata presso le stesse concessioni balneari.

5. Il piano di calpestio delle cabine sarà posto ad una quota non superiore a più 30 cm dalla quota della sabbia circostante. Le cabine spogliatoio non potranno superare le otto unità.
6. Il L.O. deve essere posizionato a ml.2,00 dal piede della scarpata esistente sul lato ovest della concessione.
7. Il tratto costituito dai primi centoventi metri, misurati a partire dalla sponda destra del Tesino, deve essere fatto oggetto di apposito/i progetto/i di recupero e valorizzazione paesistico ambientale secondo quanto previsto dall'art. 57 delle N.T.A. del P.P.A.R. della Regione.
8. Ai titolari dell'attività della piccola pesca è riservata un'apposita area denominata "piccola pesca" per il rimessaggio delle attrezzature, per la sosta ed il varo delle imbarcazioni, oltre che per gli usi consentiti dalla L.R. 33 del 03.10.2019 e dal Regolamento n.1 del 17.03.2021, con le modalità previste da apposito regolamento. In detto spazio è ammessa la realizzazione di n°3 schiere di box, composta ciascuna da n°5 unità, per le finalità di cui sopra, nella posizione indicata nella planimetria del Piano di Spiaggia.
9. E' prevista altresì la presenza di un manufatto destinato a minimercato per la "piccola pesca", della superficie utile lorda massima pari a mq. 60,00.

ARTICOLO 32 - Quinto settore

1. In tale settore si applicano le norme di cui al precedente Articolo 10.
2. In tale settore per le concessioni demaniali aventi un fronte-mare inferiore o uguale a ml.20,00 la superficie coperta assentibile è pari al fronte-mare moltiplicato per 5 (FC x 5).
3. Per le concessioni demaniali che presentino un fronte-mare compreso tra ml.20,00 e ml.25,00, la superficie coperta massima assentibile può essere comunque pari a mq.100,00, indipendentemente dal prodotto del fronte per quattro (FC x 4).
4. In tale settore si prevedono lavori di ricarica per le dighe soffolte e sistemazione dei pennelli. Per il presente settore vale quanto previsto nell'art.10 della presente normativa e da quanto previsto nelle Tavole allegate.
5. Per lo stabilimento balneare presente sulla concessione C29 è ammesso, in parziale deroga alla normativa relativa al quinto settore, un lievissimo ampliamento verso mare minore di ml.3,00 di lunghezza.

ARTICOLO 33 - Sesto settore

1. Tale settore risulta caratterizzato da un arenile raggiungibile solo da specifici passaggi e praticamente invisibile dalla strada e dall'area pedonale. Pertanto si prevede la realizzazione degli stabilimenti lungo l'asse nord/sud al fine di preservare l'arenile.
2. In particolare è prescritto quanto segue:
 - a. $SC_{max} = FC \cdot 4$ per i manufatti dello stabilimento con un massimo assoluto pari a mq.120 più $FC \cdot 1$ per le cabine spogliatoio-ripostiglio e wc con un massimo assoluto pari a mq.30.
Tale limite, qualora tutte le cabine vengano realizzate con manufatti in legno, risulta aumentata del 50%. Comunque complessivamente la SC_{max} non deve superare mq.150 (elevato a mq.165 in caso di cabine in legno).
In tale settore per le concessioni demaniali marittime aventi un fronte-mare inferiore o uguale a ml.20,00 la superficie coperta assentibile è pari al fronte-mare moltiplicato per 5 (FC x 5). Per le concessioni demaniali che presentino un fronte-mare compreso tra ml.20,00 e ml.25,00, la superficie coperta massima assentibile può essere comunque pari a mq. 100,00, indipendentemente dal prodotto del fronte per quattro (FC x 4). Per le concessioni demaniali marittime aventi un fronte superiore a ml.60,00, i limiti massimi sopra specificati non si applicano limitatamente per il calcolo della superficie coperta massima delle cabine in legno (delle quali n° 2 possono essere adibite a bagno), in tal caso la superficie massima delle stesse non deve superare il prodotto $FC \cdot 1$ e

- la SC max non deve superare complessivamente mq. $120 + (FC * 1)$;
- b. IC max = $3/4 * FC$;
 - c. CO: individuato negli elaborati grafici del Piano;
 - d. LO: può coincidere con il CO;
 - e. PE: max = ml. 8.00;
 - f. (Qt): Quota del piano terra dovrà essere posta a massimo a più 30cm dalla quota della sabbia circostante;
3. Per gli stabilimenti esistenti valgono anche le seguenti disposizioni:
- In caso di ristrutturazione, ampliamento o demolizione e ricostruzione la SC max può superare i limiti di cui al punto 1) ed estendersi fino alla SC esistente regolarmente assentita (qualora lo stabilimento abbia una superficie "chiusa-tamponata" inferiore a mq.120 e vi sia la presenza di tettoie, sporti fissi, tende fisse, ecc., la superficie "chiusa-tamponata" può essere incrementata fino ad un massimo di mq. 120, mantenendo la restante porzione come superficie coperta "aperta");
 - In caso di ristrutturazione, ampliamento o demolizione e ricostruzione l'IC max del manufatto principale (con esclusione quindi di tende, tettoie, gazebo, ecc.) può superare il limite di cui al punto 2) ed estendersi fino allo IC esistente regolarmente assentito; a tale limite possono aggiungersi due linee di cabine spogliatoio ortogonali al LO, qualora anch'esse esistenti e regolarmente assentite;
 - PE max può superare il limite di cui al punto 4) ed estendersi fino alla PE esistente regolarmente assentita del manufatto principale;
 - PL può avere dimensione inferiore al limite di cui al punto 5) qualora i manufatti esistenti regolarmente assentiti abbiano dimensioni tali da non consentire il rispetto di tale parametro;
 - è fatto comunque obbligo del rispetto di tale parametro nel caso di ristrutturazione dello stabilimento;
 - Può essere realizzato un gabinetto (successivo articolo 19, punto a) in deroga al limite delle SC max per una superficie massima di mq 7,00, nei casi in cui sia dimostrata l'impossibilità di utilizzare i manufatti esistenti e lo stabilimento sia già oltre il limite di SC max di cui al precedente punto 1).
Tale deroga è valida anche in caso di ristrutturazione, ampliamento o demolizione e ricostruzione.

ARTICOLO 34 - Settimo settore

1. Tale settore risulta caratterizzato dalla presenza di pinete immediatamente da ovest del C.O..
2. In particolare è prescritto quanto segue:
 - a. SC max = $FC * 4$ per i manufatti dello stabilimento con un massimo assoluto pari a mq.120 più $FC * 1$ per le cabine spogliatoio-ripostiglio e wc con un massimo assoluto pari a mq. 30.
Tale limite, qualora tutte le cabine vengano realizzate con manufatti in legno, risulta aumentata del 50%. Comunque complessivamente la SC max non deve superare mq.150 (elevato a mq.165 in caso di cabine in legno).
In tale settore per le concessioni demaniali marittime aventi un fronte-mare inferiore o uguale a ml.20,00 la superficie coperta assentibile è pari al fronte-mare moltiplicato per 5 ($FC * 5$). Per le concessioni demaniali che presentino un fronte-mare compreso tra ml.20,00 e ml.25,00, la superficie coperta massima assentibile può essere comunque pari a mq. 100,00, indipendentemente dal prodotto del fronte per quattro ($FC * 4$). Per le concessioni demaniali marittime aventi un fronte superiore a ml.60,00, i limiti massimi sopra specificati non si applicano limitatamente per il calcolo della superficie coperta massima delle cabine in legno (delle quali n°2 possono essere adibite a bagno), in tal caso la superficie massima delle stesse non deve superare il prodotto $FC * 1$ e la SC max non deve superare complessivamente mq.120 + ($FC * 1$);
 - b. IC max= $FC/2$ (per le concessioni demaniali marittime n°38, 39, 40, 41 e 42 la IC max= $FC * 2/3$); nei casi di concessioni con FC inferiore a ml.30, IC max= $2/3 * FC$ con un massimo comunque pari a ml.15;
 - c. CO: individuato negli elaborati grafici del Piano;
 - d. LO: può coincidere con il CO;
 - e. PE: max=ml. 15.00;
 - f. (Qt): Quota del piano terra dovrà essere posta a massimo a più 10 cm dalla quota della pineta sul lato ovest;
3. Per gli stabilimenti esistenti valgono anche le seguenti disposizioni:
 - In caso di ristrutturazione, ampliamento o demolizione e ricostruzione la SC max può superare i limiti di cui al punto 1) ed estendersi fino alla SC esistente regolarmente assentita (qualora lo stabilimento abbia una superficie "chiusa-tamponata" inferiore a mq. 120 e vi sia la presenza di tettoie, sporti fissi, tende fisse,

- ecc., la superficie “chiusa-tamponata” può essere incrementata fino ad un massimo di mq. 120, mantenendo la restante porzione come superficie coperta “aperta”);
- In caso di ristrutturazione, ampliamento o demolizione e ricostruzione l'IC max del manufatto principale (con esclusione quindi di tende, tettoie, gazebo, ecc.) può superare il limite di cui al punto 2) ed estendersi fino allo IC esistente regolarmente assentito; a tale limite possono aggiungersi due linee di cabine spogliatoio ortogonali al LO, qualora anch'esse esistenti e regolarmente assentite;
 - Può essere realizzato un gabinetto (successivo articolo 19, punto a) in deroga al limite delle SC max per una superficie massima di mq 7,00, nei casi in cui sia dimostrata l'impossibilità di utilizzare i manufatti esistenti e lo stabilimento sia già oltre il limite di SC max di cui al precedente punto 1). Tale deroga è valida anche in caso di ristrutturazione, ampliamento o demolizione e ricostruzione.
 - PE max può superare il limite di cui al punto 4) ed estendersi fino alla PE esistente regolarmente assentita del manufatto principale;
 - PL può avere dimensione inferiore al limite di cui al punto 5) qualora i manufatti esistenti regolarmente assentiti abbiano dimensioni tali da non consentire il rispetto di tale parametro;
 - è fatto comunque obbligo del rispetto di tale parametro nel caso di ristrutturazione dello stabilimento;
4. Il Concessionario della spiaggia identificato con numero C41, può realizzare un magazzino deposito ed un servizio igienico tra l'attuale sala giochi e le cabine.
5. La concessione demaniale “Bagno Adriatico” C39, può installare a proprie cura e spese, al fine di abbattere le barriere architettoniche, schiappe rimovibili sulla S.L.n.23, il cui percorso devii presso la concessione demaniale stessa, servendola, a patto della manutenzione, della pulizia di detto percorso e dell'operazione stagionale di installazione e rimozione.

ARTICOLO 35 - Ottavo settore

1. Tale settore risulta caratterizzato dalla presenza del tratto pedonale e carrabile di Viale Colombo.
2. In particolare è prescritto quanto segue:
- a. $SC\ max = FC * 4$ per i manufatti dello stabilimento con un massimo assoluto pari a mq. 120 più $FC * 1$ per le cabine spogliatoio-ripostiglio e wc con un massimo assoluto pari a mq. 30. Tale limite, qualora tutte le cabine vengano realizzate con manufatti in legno, risulta aumentata del 50%. Comunque complessivamente la SC max non deve superare mq.150 (elevato a mq.165 in caso di cabine in legno).
In tale settore per le concessioni demaniali marittime aventi un fronte-mare inferiore o uguale a ml.20,00 la superficie coperta assentibile è pari al fronte-mare moltiplicato per 5 ($FC * 5$). Per le concessioni demaniali che presentino un fronte-mare compreso tra ml.20,00 e ml.25,00, la superficie coperta massima assentibile può essere comunque pari a mq.100,00, indipendentemente dal prodotto del fronte per quattro ($FC * 4$).
Per le concessioni demaniali marittime aventi un fronte superiore a ml.60,00, i limiti massimi sopra specificati non si applicano limitatamente per il calcolo della superficie coperta massima delle cabine in legno (delle quali n°2 possono essere adibite a bagno), in tal caso la superficie massima delle stesse non deve superare il prodotto $FC * 1$ e la SC max non deve superare complessivamente $mq. 120 + (FC * 1)$;
 - b. $IC\ max = FC / 2$;
 - c. nei casi di concessioni con FC inferiore a ml. 30, $IC\ max = 2/3 * FC$ con un massimo comunque pari a ml. 15;
 - d. CO: individuato negli elaborati grafici del Piano;
 - e. LO: può coincidere con il CO;
 - f. PE: max = ml. 15.00;
 - g. (Qt); Quota del piano terra potrà essere posta al massimo a più 10 cm dalla quota di Viale Colombo;
3. Per gli stabilimenti esistenti valgono anche le seguenti disposizioni:
- In caso di ristrutturazione, ampliamento o demolizione e ricostruzione la SC max può superare i limiti di cui al punto 1) ed estendersi fino alla SC esistente regolarmente assentita (qualora lo stabilimento abbia una superficie “chiusa-tamponata” inferiore a mq.120 e vi sia la presenza di tettoie, sporti fissi, tende fisse, ecc., la superficie “chiusa-tamponata” può essere incrementata fino ad un massimo di mq. 120, mantenendo la restante porzione come superficie coperta “aperta”);
 - In caso di ristrutturazione, ampliamento o demolizione e ricostruzione l'IC max del manufatto principale (con esclusione quindi di tende, tettoie, gazebo, ecc.) può superare il limite di cui al punto 2) ed estendersi fino allo IC esistente regolarmente assentito; a tale limite possono aggiungersi due linee di cabine spogliatoio

- ortogonali al LO, qualora anch'esse esistenti e regolarmente assentite;
- PE max può superare il limite di cui al punto 4) ed estendersi fino alla PE esistente regolarmente assentita del manufatto principale;
 - PL può avere dimensione inferiore al limite di cui al punto 5) qualora i manufatti esistenti regolarmente assentiti abbiano dimensioni tali da non consentire il rispetto di tale parametro;
 - è fatto comunque obbligo del rispetto di tale parametro nel caso di ristrutturazione dello stabilimento;
 - può essere realizzato un gabinetto (successivo articolo 19 punto a) in deroga al limite delle SC max per una superficie massima di mq 7,00, nei casi in cui sia dimostrata l'impossibilità di utilizzare i manufatti esistenti e lo stabilimento sia già oltre il limite di SC max di cui al precedente punto 1). Tale deroga è valida anche in caso di ristrutturazione, ampliamento o demolizione e ricostruzione;
 - Relativamente alla concessione C47 "Bagno Kursaal", al fine di favorire una migliore fruizione della nuova piazza Kursaal, sono introdotte le seguenti norme transitorie aventi validità per 12 mesi a partire dalla data di entrata in vigore della presente Variante da notificarsi alle ditte interessate, tramite lettera raccomandata A.R., (entro tale data debbono essere iniziati i lavori ed almeno sei mesi prima debbono essere presentati i progetti per il rilascio del permesso di costruire):
 - a. SC max = 151 mq. (incluso bagno) + cabine (max 30 mq. Oppure mq. 45 se realizzate in legno);
 - b. IC max = FC/2 = 30:2 = mt.15,00;
 - c. CO: individuato negli elaborati grafici del Piano;
 - d. LO: posto a distanza di ml. 2,00 dal CO;
 - e. PE: max = ml. 17.00;
 - f. E' vietata qualsiasi tipo di recinzione;
 - g. (Qt): Quota del piano terra potrà essere posta al massimo a più 10 cm. dalla quota di della strada;
 - h. Il fronte della concessione demaniale C47 è quello indicato nella tavola planimetrica generale e nella planimetria di dettaglio allegata alle presenti norme. Il nuovo manufatto da realizzare dovrà essere distaccato dal nuovo confine sud di ml.4,50.
L'area lasciata libera sarà trasferita tra le aree in concessione al Comune e verrà utilizzata per l'allargamento della piazza Kursaal. Il concessionario sarà obbligato alla realizzazione del riempimento dello spazio lasciato libero, con idoneo materiale, nonché alla realizzazione del sovrastante massetto in cls munito di rete elettrosaldata. Il Concessionario rinuncerà ad avere l'equivalente area della limitrofa spiaggia libera SL n. 27, in cambio di quanto segue, in deroga ai limiti fissati dal piano:
 - mq. 36,00 di pergolato pavimentato sul lato est;
 - una pavimentazione pari a mq. 61,15 sul lato sud (uso bar con ombrelloni stagionali);
 - mq. 16,80 di pavimentazione in legno a carattere stagionale (di raccordo tra il pergolato e la pavimentazione del bar).
 - per quanto concerne il miglioramento dello spazio pubblico antistante il Kursaal, si prescrive che, il confine est verso la spiaggia, della lunghezza di mt. 8,80, venga dotato di uno scivolo di idonee dimensioni.
 - i. al fine di realizzare un raccordo pedonale tra Viale Colombo e l'isola pedonale del Lungomare della Repubblica.
 - j. Successivamente alla data di decadenza delle norme transitorie di cui sopra, lo stabilimento balneare potrà subire solo interventi edilizi minori, a scopo manutentivo, che non si spingano oltre il risanamento conservativo in quanto il suo attuale posizionamento, risulta non compatibile con gli obiettivi e le destinazioni che il Piano di Spiaggia, perseguendo fini importanti alla pubblica utilità, prevede per porzione della sua attuale area di sedime.
 - k. Lo spostamento dello stabilimento balneare bagno Kursaal è ammesso anche dopo la scadenza di 24 mesi di cui sopra, senza alcun incentivo.
Lo stabilimento balneare "Bagno Maria Fiore" C43 può mantenere a titolo permanente, in deroga alle presenti norme, la struttura di mq 7,90x7,00 in adiacenza al lato nord dello stesso, concessa solo a titolo stagionale, a patto che vengano rimossi tutti gli altri gazebo precari, posizionati all'interno della stessa Concessione.

ARTICOLO 36 - Nono settore

1. In tale Settore, che si estende dalla concessione n. 58 (esclusa) ed il confine Nord con il Comune di Cupra Marittima, è prevista solo la concessione relativa al circolo nautico CN4 "LE GROTTI", mentre la restante porzione dell'arenile è destinata a spiaggia libera, tra la quale è presente un'estesa scogliera a protezione della retrostante ferrovia.

2. La porzione finale di detto settore è interessata dalla pista ciclabile intercomunale Grottammare- Cupra Marittima.

ARTICOLO 37 - Zone speciali

In conseguenza di particolari caratteristiche ed esigenze sono definite le seguenti "zone speciali" individuate nelle planimetrie di progetto allegate, per le quali si prevede l'attuazione di singoli progetti di iniziativa pubblica o privata, secondo competenze da approvarsi o approvate dal Consiglio Comunale secondo le prescrizioni sotto elencate:

a) ZONE PER "CLUB NAUTICI" (C.N.)

In dette zone é possibile il rilascio di concessione demaniale ad un'unica Associazione Privata o Pubblico-Privata purché perseguano obiettivi Sportivo-Culturali attraverso la divulgazione nei giovani degli sport nautici e della cultura dei mare. Le Associazioni dovranno divulgare la pratica degli sport nautici ed affiliarsi al C.O.N.I., perlomeno per le seguenti attività: vela, nuoto, pesca sportiva e canottaggio. L'Associazione non dovrà perseguire scopi a fine di lucro.

Le dimensioni dei manufatti da realizzarsi all'interno delle concessioni devono comunque rispettare quanto previsto dall'art. 17 delle presenti Norme.

In particolare è prescritto quanto segue:

- a. $SC \max = FC * 4$ con un massimo assoluto pari a mq. 120;
- b. $IC \max = FC / 3$;
- c. LO individuato negli elaborati grafici del Piano;
- d. $PE \max = ml. 15.00$;
- e. $PL \min = 0.50 * FC$;
- f. (Qt) Quota dei piano terra dovrà essere posta a non più di 30 cm al di sopra della quota della spiaggia circostante, comunque la (Qt) dovrà sempre essere inferiore a +1,30 metri.

Viene ribadito l'obbligo di realizzare le costruzioni esclusivamente con opere amovibili così come definito al precedente Art. 5. Inoltre vale quanto previsto dal precedente art.18, con la possibilità di utilizzare le cabine anche come rimessaggio di attrezzature, accoppiandole ed eliminando le pareti contigue.

b) ZONA PER INTERVENTI SPECIALI

E' facoltà dell'Amministrazione, laddove espressamente richiesta, individuare una Spiaggia tra quelle non in Concessione, da adibire a Nuova Concessione Temporanea, totalmente Accessibile ed Inclusiva, nel rispetto della vigente normativa Nazionale ed Europea.

Le richieste debbono arrivare da Enti Socio Sanitari o da Soggetti che per Statuto non hanno fini di lucro e che risultino regolarmente iscritti all'Albo Regionale del III Settore.

Con atto di Giunta Comunale, l'amministrazione deve formalmente accettare l'istanza e incaricare i preposti Servizi Comunali ad avviare le procedure del caso individuando superfici e caratteristiche delle strutture autorizzabili.

La spiaggia individuata verrà posta a bando pubblico idoneamente pubblicizzato e seguirà la vigente normativa in materia di bandi pubblici.

La concessione di questa Spiaggia non può superare i cinque anni ma rimane obbligatorio per la Società concessionaria, rimuovere entro il 30 Settembre di ogni anno ogni struttura o vano accessorio o qualsivoglia altro elemento posto sull'arenile durante la stagione estiva.

In caso di inadempienza il Comune potrà provvedere a liberare la spiaggia mediante ditte specializzate e/o il proprio personale addebitando le spese al Soggetto inadempiente.

c) ZONA PER PONTILI

E' facoltà dell'Amministrazione, prevedere la possibilità di realizzazione di pontili galleggianti, con funzione di sosta temporanea, sosta che verrà regolamentata da opportuna Ordinanza Sindacale, per piccole imbarcazioni o per imbarcazioni in dotazione ai corpi di vigilanza.

I pontili previsti sono elementi funzionali minimi, strutture galleggianti costituite da materiali ecocompatibili, di facili rimozione, e tali da non interrompere la continuità di percorrenza longitudinale dell'arenile o da impedire od ostacolare eventuali operazioni di salvataggio.

L'installazione del pontile comporterà per il sito l'interdizione alla balneazione.

d) ZONE PER GIOCHI IN ACQUA

E' facoltà dell'Amministrazione, prevedere la possibilità di realizzazione di giochi acquatici, sullo specchio d'acqua – entro i 300 mt – previo parere della Capitaneria di Porto che si esprimerà sulla Sicurezza della Balneazione e della Navigazione.

I giochi acquatici gonfiabili che si andranno a posizionare non dovranno costituire impedimento o pregiudizio per l'utilizzazione degli apprestamenti destinati alla fruizione delle aree demaniali da parte delle persone diversamente abili.

La loro collocazione non dovrà avere un impatto disarmonico al fine di tutelare la visuale paesaggistica ed ambientale dal vecchio incasato pertanto è ammissibile solamente a sud della foce del Torrente Tesino.

e) ZONE SOTTOPOSTE ALLA DISCIPLINA DEL DIPORTO NAUTICO NEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Sono considerate zone sottoposte alla disciplina del diporto nautico nel circondario marittimo di San Benedetto del Tronto (sede di riferimento per l'Area Demaniale di Grottammare) tutte le zone in cui è possibile svolgere le seguenti attività:

- Unità da diporto: si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto.
- Natante da diporto: si intende ogni unità a remi ovvero con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, misurata secondo gli opportuni standard armonizzati (EN/ISO/DIS 8666), con esclusione delle moto d'acqua.
- Natanti da spiaggia (o piccoli natanti): i natanti di cui all'art. 27, comma 3 – lett. c) del Codice della Nautica da diporto. In particolare essi sono: i natanti denominati "jole", "pattini", "sandolini", "mosconi", "pedalò", "tavole a vela", "natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati", "stand up paddle", "kayak", "canoe", "e-bike acquatica".
- Moto d'acqua, acqua scooter, jet ski: si intende ogni unità da diporto con lunghezza dello scafo inferiore a quattro metri, che utilizza un motore di propulsione con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione e destinata a essere azionata da una o più persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo, anziché al suo interno.
- Locazione di unità da diporto: il contratto con il quale una delle parti (locatore) si obbliga, verso corrispettivo, a cedere all'altra parte (conduttore/locatario) il godimento di un'unità da diporto, per un periodo di tempo determinato. Con l'unità da diporto locata il conduttore/locatario esercita la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi; quindi, il conduttore/locatario che sottoscrive il contratto, in quanto tale, è responsabile dell'esercizio della navigazione e della sicurezza di tutte le persone trasportate, ancorché partecipanti alle manovre.
- Noleggio di unità da diporto: il contratto con cui una delle parti (noleggiante), in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra (noleggiatore) un'unità da diporto, per un determinato periodo di tempo, da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine od in acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane sempre nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio (incluso il comandante o conducente).
- Passeggero: qualsiasi persona che non faccia parte dell'equipaggio, di età superiore ad 1 (uno) anno.
- Scuola di vela: qualsiasi scuola di avviamento agli sport nautici gestita dalle Federazioni Nazionali e dalla Lega Navale Italiana, che abbia come scopo l'istruzione ai fini della condotta di natanti da diporto a vela con deriva mobile.
- Scuola di tavole a vela: qualsiasi scuola di avviamento agli sport nautici gestita dalle Federazioni Nazionali e dalla Lega Navale Italiana, che abbia come scopo l'istruzione ai fini della condotta delle tavole a vela "windsurf".
- "Ray-board", "Snorkeling trainato", "Seafly", "Sub-wing" o "Surferboard": attività sportivo-acquatiche consistenti nell'effettuazione dello snorkeling sfruttando, per l'avanzamento in acqua, il traino di una slitta alla quale il bagnante è collegato con le mani libere o a delle apposite impugnature per lo stesso.
- "JetLev Flyer" e similari: natante galleggiante munito di motore ed apparato idrogetto, costituito da un'unità galleggiante munita di motore a combustione interna ed un apparato a getto d'acqua, composto da una o più pompe idrogetti, allacciato alle spalle dell'utilizzatore, collegato tramite un tubo, attraverso il quale l'unità galleggiante invia acqua di mare che l'apparato jet espelle in pressione permettendo all'utilizzatore, mediante comandi azionati dal medesimo, di sollevarsi in aria, ricevendo sostentamento idrodinamico, direzione e velocità, nonché munito di controllo in remoto del motore in caso di emergenza.
- "Flyboard" e similari: apparato jet costituito da due ugelli idrogetto sistemati su degli stivali indossati dall'utilizzatore/conduttore e collegato ad una moto d'acqua tramite un tubo ed un aggancio adatto a

qualsiasi tipo di moto d'acqua, con lo stesso principio di movimento e sostentamento del JetLev Flyer.

Tutte le attività di cui sopra potranno essere realizzate previa richiesta rivolta alla Amministrazione Comunale la quale dovrà verificare la fattibilità di quanto proposto e il rispetto della normativa contenuta nel "REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEL DIPORTO NAUTICO NEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO" ed in particolare dovranno essere verificati:

- Generalità e Divieti;
- Corridoi di Lancio;
- Tipi di Navigazione;
- Persone trasportabili sulle unità da diporto;
- Divieti e Obblighi;

Per ogni singola attività si farà riferimento al Regolamento citato e verranno applicate le Verifiche che, caso per caso, il Regolamento impone. La scelta della spiaggia su cui tali attività potranno essere realizzate è ad esclusiva competenza della Amministrazione Comunale mentre le attività che ivi si svolgeranno saranno a responsabilità del Soggetto promotore il quale dovrà provvedere:

- a reperire tutti i nulla-osta e i permessi necessari attivando la procedura autorizzativa mediante il SUAP On Line;
- a presentare un progetto di fattibilità mediante un tecnico di propria fiducia, il quale sarà poi valutato dalla Capitaneria di Porto Competente e dal Servizio Demanio Comunale;
- a sistemare la spiaggia e lo specchio d'acqua secondo quanto stabilito dalla normativa;
- a vigilare sulla gestione e lo svolgimento delle attività in sicurezza, ivi compreso la sistemazione di tutti i presidi di informazione all'utente (divieti, cartelli con indicazioni, e simili), a mantenere il decoro e la pulizia della spiaggia evitando che materiali di diversa natura possano essere abbandonati e dispersi nell'ambiente circostante;
- a ripristinare la spiaggia e lo specchio d'acqua, scaduto il periodo di utilizzo autorizzato, dando espressa comunicazione della cessazione dell'attività svolta.

f) ZONE RISERVATE AGLI ANIMALI DA COMPAGNIA

- a) Ogni concessione potrà decidere di accogliere animali da compagnia dei propri clienti, previo il rispetto di quanto predisposto dal Regolamento Comunale sull'Utilizzo del Litorale e previa idonea segnalazione a mezzo di cartelli posti fuori dalla Concessione (porte d'ingresso, passaggi dalla pubblica via all'arenile);
- b) La sistemazione dell'area adibita agli animali da compagnia prevede recinzioni in legno bianche, con altezza variabile da 1,00 mt sino ad un massimo di 1,50 mt per animali di taglia grande. Le recinzioni dovranno essere delle dimensioni previste dalla normativa regionale in materia, ben infisse nell'arenile evitando che gli animali e/o le intemperie le possano rimuovere creando potenziale pericolo alla pubblica incolumità. Sono vietate opere di fondazione e opere di carattere permanente sulla spiaggia. Alla fine di ogni stagione balneare tutti gli spazi recintati dovranno essere rimossi in modo definitivo e totale dall'arenile, pena la sanzione amministrativa.
- c) All'interno di ogni spazio riservato dovranno trovare posto il relativo ombrellone e le attrezzature balneari dei proprietari i quali hanno l'obbligo di non lasciare incustodito l'animale, tutelando gli utenti dei vicini ombrelloni nonché l'animale stesso. Dovranno altresì essere poste in loco scodelle per l'acqua per l'animale ed è fatto obbligo ai proprietari di raccogliere nel più breve tempo possibile gli escrementi degli animali che verranno gettati in appositi contenitori chiusi che i Concessionari dovranno fornire e svuotare giornalmente.
- d) Nel caso si verifichi, per le ragioni più disparate, che la raccolta degli escrementi non avviene nei modi descritti da parte dei proprietari, sarà obbligo del concessionario, e/o di personale preposto, di pulire lo spazio recintato evitando che cattivi odori si propaghino alle vicine Concessioni e creino disagio ai bagnanti più prossimi. Inoltre deve sempre e comunque essere mantenuto il decoro dell'arenile e dei luoghi circostanti i beni demaniali. E' infine a carico del Concessionario la gestione e l'eventuale allontanamento dal Lido di animali molesti che disturbano la quiete pubblica specie in fasce orarie di riposo. A tal proposito si farà riferimento al Codice Civile e a quanto previsto in merito.
- e) La realizzazione degli spazi recintati viene autorizzata dal Servizio Demanio Marittimo Comunale mediante opportuna procedura amministrativa da attivarsi attraverso il SUAP On Line, previo versamento dei Diritti di Segreteria e la presentazione dei necessari documenti ivi compresa una planimetria con l'esatta indicazione degli spazi recintati, delle loro dimensioni e la loro collocazione che dovrà essere comunque prevista all'ultima fila degli ombrelloni. L'Autorizzazione Demaniale

dovrà essere tenuta in vista presso lo Stabilimento Balneare a disposizione degli Organi di Controllo, la mancata esposizione e/o la difformità da quanto autorizzato sarà sanzionabile.

- f) Rimane espressamente vietato il bagno degli animali a mare e nelle docce comuni in quanto agli stessi è riservato lo specchio d'acqua davanti alla concessione Dog-Beach. E' altresì vietato l'accesso agli animali alla spiaggia e alla battigia in qualsiasi orario, sia da soli che accompagnati dai proprietari.
- g) Sarà buona norma per i Concessionari che intendono realizzare tali spazi, dedicati agli animali da compagnia, nella propria concessione adeguare le proprie polizze assicurative, per danni a terzi, al fine di coprire eventuali incidenti a causa della presenza degli animali.
- h) Ogni comportamento che contravvenga alle norme di igiene e sicurezza e che non rispetti quanto stabilito dal presente articolo sarà punibile mediante sanzione amministrativa da parte dell'organo di controllo preposto: Polizia Municipale del Comune di Grottammare e forze di polizia in genere.
- i) Il Comune inteso come Amministrazione Comunale e Servizio Demanio Marittimo autorizza il progetto degli spazi dedicati ma si solleva da ogni responsabilità civile e penale in merito alla realizzazione e alla gestione degli stessi.

ARTICOLO 38 - Norme Generali

1. Sono rigorosamente vietate le costruzioni di muri di recinzione o di contenimento. Le recinzioni di qualsivoglia area, privata o demaniale posta ad Est del limite di fine spiaggia o ad Est del Lungomare sono sottoposte alla preventiva autorizzazione o concessione demaniale. Tali recinzioni possono avere altezza massima di ml. 1,00, mentre se realizzate in "verde" con la posa a dimora di siepi, alberelli, ecc. non può superare l'altezza massima di ml. 1,20. Sono rigorosamente vietate recinzioni e/o delimitazioni di qualsiasi tipo, anche temporanee e/o con opere in verde, che impediscano il passaggio sugli spazi (PL) di transito verso la spiaggia. Sono da evitare movimenti di terreno in modo da salvaguardare la naturalità dell'ambiente costiero, preservando il più possibile le essenze arboree esistenti.
2. La profondità minima di arenile, misurata dal confine Ovest della concessione fino alla linea di battigia, che consenta la realizzazione di qualsivoglia manufatto da adibire a Chalet deve essere pari o superiore a metri 35. La distanza minima del manufatto dalla linea di battigia non può comunque essere inferiore ai 15 metri.
3. Tutte le attrezzature per la balneazione dovranno avere carattere stagionale e saranno realizzate con strutture leggere di tipo precario facilmente smontabili, salvo i nuclei destinati a servizi che potranno assumere carattere permanente.
4. Tutte le attrezzature balneari sono da considerarsi strutture edilizie aperte al pubblico e quindi debbono essere conformi a quanto disposto dall'art.24 della Legge 104 del 5 febbraio 1992 riguardante l'eliminazione o superamento delle barriere architettoniche.
5. Per tutti gli interventi, l'altezza delle Fronti (H), così come definita al precedente art. 25, deve essere comunque inferiore a metri 3,50; nel caso prospetti in cui siano presenti falde inclinate di tetti (a capanna, sfalsati o ad unico spiovente), per altezza massima si considera quella corrispondente all'intersezione delle pareti di prospetto con il piano corrispondente all'estradosso della falda di copertura purché il colmo non superi di ml.1,80 l'altezza così misurata; in caso diverso l'altezza massima va misurata alla linea di colmo.
6. I manufatti demaniali, insistenti su suolo demaniale, acquisiti o in corso di acquisizione tra le pertinenze demaniali, possono essere assoggettati ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che ne garantiscano la consistenza e la tipologia costruttiva, nonché la possibilità di un adeguamento, qualora necessario, alle norme vigenti.
7. La superficie delle pavimentazioni esterne ai manufatti adibiti a stabilimenti balneari, realizzate nel rispetto del successivo Art. 43 e della PE prevista in ciascun settore, può essere estesa fino alla copertura dell'intera area edificabile (cioè per una profondità di ml. 15,00 ed un fronte-mare pari a quello della concessione demaniale marittima). Tale superficie può superare il massimo sopra calcolato per gli stabilimenti balneari dove la superficie risulti maggiore in quanto già regolarmente assentita alla data del 31.12.2010. Detta superficie totale pavimentata non può comunque superare complessivamente:
 - il limite del 20% della superficie in concessione, qualora quest'ultima non sia superiore a mq. 2.500, con

un limite massimo di mq.300;

- il limite del 15% della superficie in concessione, qualora quest'ultima sia superiore a mq. 2.500, con un limite massimo di mq.500.

8. Nell'ambito delle concessioni demaniali marittime, ad eccezione di quelle ricadenti nel 2° e 4° SETTORE, è inserita una fascia intermedia, definita quale "**zona ombreggiata**", posta immediatamente ad est della cosiddetta "zona edificabile", che non può in ogni caso superare una profondità massima pari al 10% della profondità totale della concessione demaniale, con un limite massimo di ml. 5,00 di profondità. Sulla stessa è possibile:
- realizzare pavimentazioni a secco, solo in legno, semplicemente appoggiate sull'arenile, solo a carattere stagionale estivo, per una superficie massima pari a quella a disposizione della zona ombreggiata, in aggiunta alla superficie pavimentata della zona edificabile;
 - installare strutture ombreggianti costituite solo da ombrelloni mono gamba, con un diametro massimo di m. 6,00, anche affiancati l'uno all'altro, fino alla copertura totale della zona ombreggiata.
9. È possibile la chiusura del portico (tettoia, tende fisse, etc.), se già assentite, ad eccezione di quelli presenti nelle concessioni demaniali ricadenti nel 2° e 4° SETTORE, sui tre lati aperti (ad eccezione del lato ovest), mediante l'apposizione di teli trasparenti in materiale plastico avvolgibile, per una superficie chiusa massima di mq.50,00, sul contorno del portico (tettoia, tende fisse, etc.), non possono essere installate tende a sbraccio. La chiusura deve avere carattere di amovibilità, precarietà e stagionalità (relativa alla sola stagione estiva).
10. È possibile installare un portico per ogni stabilimento balneare che ne sia privo, solo nelle concessioni demaniali che abbiano una profondità minima della spiaggia pari a ml. 35,00 (tale installazione non è consentita nelle concessioni demaniali ricadenti nel 2° Settore e nel 4° Settore), costituito da materiale leggero prefabbricato (legno o acciaio), della superficie massima di mq. 30,00, addossato allo stabilimento balneare sul lato sud o est o nord, dell'altezza massima di m. 3,00, il quale può essere chiuso su tre lati (ad eccezione del lato ovest) mediante teli trasparenti in materiale plastico avvolgibile. Detto portico ha un carattere provvisorio, amovibile e stagionale (per la sola stagione balneare), dopo la stagione balneare lo stesso portico dovrà essere completamente rimosso, inoltre sul contorno dello stesso non possono essere installate tende a sbraccio.
11. Negli stabilimenti balneari, fermo restando il limite massimo di mq.250,00 relativo alla superficie coperta da volumi e tettoie, la superficie copribile non può superare il 20 per cento dell'area in concessione, con esclusione delle tende ombreggianti, dei gazebo e delle attrezzature e servizi di cui all'articolo 11, punto 13.
12. I manufatti in sequenza, paralleli alla linea di battigia, possono essere realizzati per un'estensione massima consecutiva di metri 50,00, con una distanza minima dai successivi manufatti di almeno metri 20,00.
13. I fossi naturali che arrivano al mare sono evidenziati nelle Tavole di Piano. Essi vengono di seguito indicati in ordine da Nord verso Sud:
- Fosso dell'acqua Rossa
 - Fosso Cipriani
 - Fosso di Santa Lucia
 - Fosso delle Tavole
 - Fosso Sgariglia.
14. Sugli stabilimenti balneari edificati su area privata è consentita l'installazione, sul fronte ovest, in luogo delle tende mobili, di un pannello frangisole in doghette di legno, retraibile ed amovibile, della lunghezza di ml. 6,00, dello sporto massimo di ml.1,50, aggettante interamente all'interno della stessa area privata.
15. E' individuata una fascia di rispetto inedificabile di ml.10,00, da ambo i lati, a partire dalle sponde o dai piedi dell'argine.
16. Detti fossi portano in generale pochissima acqua, solo in circostanze di elevata piovosità essi presentano portate di una certa consistenza.
17. A seguito di analisi effettuate dalla competente USL sulle acque, verrà deciso:
- a. di scaricare le acque direttamente in mare,
 - b. di convogliarle alla fognatura bianca urbana previa interposizione di pozzetti sfioratori atti a limitare l'afflusso in fogna delle portate di piena.

18. Comunque sia nel caso dello scarico diretto che in quello che adduce le portate di sfioro, le acque dovranno essere condottate adeguatamente per tutto il tratto di spiaggia e per un tratto di mare lungo almeno 20 metri a partire dalla linea di battigia.

ARTICOLO 39 - Cabine spogliatoio, prescrizioni dimensionali

1. Le cabine spogliatoio a servizio degli stabilimenti balneari devono avere dimensioni interne massime in pianta di 1,80 x 1,80 m. ed una altezza massima di m.2,40 misurata all'imposta.
2. La loro distribuzione deve essere tale da rendere facilmente fruibili gli spazi dello stabilimento e da consentire la più ampia vista del mare.
3. Per le nuove installazioni balneari e per quelle soggette a ristrutturazione globale è fatto obbligo, oltre al rispetto delle prescrizioni dimensionali, anche l'utilizzo di materiali quali legno e/o calcestruzzo purché facilmente smontabili e rimovibili.
4. Negli stabilimenti balneari è possibile accorpate al manufatto principale due o più cabine, della superficie massima di mq. 8,00, mediante l'eliminazione dei divisori esistenti tra di esse, e la loro traslazione.

ARTICOLO 40 - Accessibilità e visitabilità degli stabilimenti balneari

1. Il Comune assicura che la spiaggia, anche quella libera, sia sempre accessibile a tutti dalla pubblica via, in particolare alle persone con ridotte o impedita capacità motorie, subordinando il rilascio e il rinnovo delle concessioni demaniali al rispetto del predetto requisito.
Laddove esistano obiettive e dimostrate difficoltà strutturali e ambientali ed in particolari situazioni dovute sia alla morfologia dei luoghi sia alla tutela paesistico ambientale degli stessi, il Comune può derogare in merito all'accessibilità alle spiagge e agli stabilimenti balneari dalla pubblica via. Tali deroghe dovranno essere riportate nei Piani particolareggiati di spiaggia.
2. I concessionari devono assicurare la visitabilità dei propri stabilimenti e l'accesso al mare all'interno delle concessioni a tutte le persone e in particolare a quelle con ridotta o impedita capacità motoria in attuazione del decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. I concessionari, al fine di garantire l'accesso in acqua delle persone diversamente abili nonché la fruizione di zone d'ombra e dei servizi generali (ad es. docce), si dotano di specifici ausili amovibili (ad esempio: sedie Job, percorsi, piazzole, pedane ecc...), da posizionare sulla spiaggia all'inizio della stagione balneare ovvero in caso di necessità, secondo le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 6 agosto 2018, n.34 (Disposizioni per favorire l'accesso delle persone con disabilità alle aree demaniali destinate alla balneazione).
3. Gli stabilimenti balneari sono da considerarsi strutture edilizie aperte al pubblico e pertanto ad essi si applicano, altresì, i criteri per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sulla visitabilità e sulla effettiva possibilità di accesso al mare da parte delle persone disabili, emanati dalla Giunta regionale.

ARTICOLO 41 - Lavori sull'arenile

1. L'arenile e gli impianti, su di esso insistenti, necessitano di lavori di manutenzione, pulizia, difesa e ripascimento.
2. Vengono di seguito riportate le categorie di lavori ed i periodi stagionali in cui gli stessi sono consentiti, allo scopo di evitare disagi di varia natura ai bagnanti.
 - d) lavori di ristrutturazione, ampliamento e di nuova costruzione di impianti balneari: debbono aver inizio dopo il 15 Ottobre ed essere ultimati entro il 10 Maggio dell'anno successivo;
 - e) lavori di manutenzione ordinaria degli impianti balneari, quali tinteggiatura, verniciatura e posa in

opera di attrezzature mobili: debbono avere termine entro il 31 Maggio e non possono essere effettuati durante la stagione estiva;

- f) c) lavori di rimozione o posa di opere di difesa effettuati da terra, lavori di ripascimento della spiaggia effettuato con inerti di cava: debbono aver inizio dopo il 15 Ottobre ed essere ultimati entro e non oltre il 31 Marzo dell'anno successivo. Affinché il mare con la propria azione possa dilavare le sabbie asportando polveri e sostanze indesiderabili eventualmente in esse contenute;
- g) lavori di ripascimento con sabbie provenienti dallo stesso arenile o lavori di aratura: debbono essere ultimati entro e non oltre il 20 Maggio di ciascun anno;
- h) lavori di pulizia della spiaggia: debbono essere ultimati entro e non oltre il 31 Maggio di ciascun anno;
- i) sono esclusi dai vincoli imposti dal presente articolo tutti i lavori effettuati da mare e tutti i lavori di realizzazione di opere portuali comunque essi siano effettuati;
- j) è possibile prelevare materiale sabbioso dalle zone di prelievo, di cui all'art. 6 della L.R. 15/2004 e paragrafo C.1.1.3. del Piano G.I.Z.C., previa richiesta del Concessionario, mediante SUAP ON LINE/Demanio Marittimo, secondo quanto riportato da apposita Deliberazione di Giunta Comunale n.84 del 04.05.2021 ad oggetto "Movimentazione di quantitativi di sedimenti di spiaggia emersa per il ripristino degli arenili. Rimborso spese". In considerazione delle sempre più frequenti mareggiate, anche durante la stagione balneare, per comprovate situazioni di necessità ai fini di svolgere l'attività turistica e garantire il Servizio si può fare richiesta di movimentazione sabbia in qualsiasi momento si creino condizioni di necessità.

Il Servizio Demanio Marittimo espleta la procedura amministrativa del Rilascio dell'Autorizzazione Demaniale, previo il pagamento dell'importo dovuto e calcolato dal medesimo Servizio. Le operazioni di spostamento del materiale sono attribuite al servizio Manutenzione del Patrimonio che disporrà i tempi e i modi delle operazioni a seguito della Autorizzazione rilasciata.

ARTICOLO 42 - Vincoli

1. E' vietato porre in opera costruzioni in corrispondenza del letto dei fossi o dei canali, anche quando tali zone, sono ricoperte da retino che ne indichi la destinazione a nuovi impianti balneari; in tal caso la distanza minima, tra il prolungamento dell'argine sull'arenile e l'opera da costruire, deve rispettare quanto previsto dal P.P.A.R..
2. Il Comune all'atto del rinnovo delle concessioni demaniali accordate per licenza, verificata la profondità degli arenili, imporrà una fascia di rispetto continua, tra la linea di battigia e la prima fila delle attrezzature mobili (ombrelloni e sdraie etc.), avente una profondità minima di ml 5,00, al fine di permettere il libero transito delle persone delle persone dove non sono ammesse installazioni di attrezzature di alcun tipo e sono vietati i comportamenti e le attività che limitano o impediscono il passaggio delle persone e dei mezzi di servizio e di soccorso.
3. La stessa profondità verrà imposta in corrispondenza dei tratti di spiaggia libera.
4. Deve essere garantito e consentito l'accesso libero e gratuito al mare attraverso le singole aree in concessione demaniale.
5. Nella fascia di collocazione delle attrezzature mobili deve essere garantito il posizionamento delle torrette di avvistamento per la sicurezza dei bagnanti, in conformità alle prescrizioni della vigente Ordinanza di Sicurezza, emanata dalla locale Capitaneria di Porto-

PARTE IV: NORMATIVA DEGLI INTERVENTI

ARTICOLO 43 - Materiali

PAVIMENTAZIONI

Le pavimentazioni da realizzare sono:

a) per percorsi pedonali:

1. in materiali litoidi o lastre in cemento posate a secco;
2. in ghiaietto su massetto di cretoni il tutto opportunamente rullato;
3. in terra battuta stabilizzata ed opportunamente rullata;

4. in tartan;
5. cigli per aiuole in materiale lapideo;

b) per interni:

1. in mattonelle di marmo o pietra naturale;
2. in mattonelle di ceramica.

RIVESTIMENTI

I rivestimenti da realizzare sono:

a) per esterni:

1. In legno opportunamente trattato;
2. con intonaci pigmentati costituiti da malta di calce aerea tradizionale stesa sul rinzaffo alla quale, durante l'impasto, vengono aggiunti pigmenti e/o inerti; la malta viene messa in opera con cazzuola e trattata a fratazzo di legno o lisciata con spatole di acciaio;
3. altri materiali naturali, usati in singoli elementi (*quali pietra, mattoni, ecc.*);

b) per interni:

1. in piastrelle di maiolica o simili poste in opera su intonaco rustico;
2. intonaci con malte a base di calce idrauliche rivestiti con tinteggi a tempera o a base di calce.

MANTI DI COPERTURA

Le coperture a falde o curve sono da realizzarsi:

1. in coppi a canale in laterizio;
2. in lamiera di alluminio grecate e verniciate a smalto, in rame a lastre o lamiera grecata o in paglia o essenze vegetali.

Nel caso di coperture piane in mattonelle sospese, o ghiaia lavata su guaine sintetiche impermeabili.

I pluviali, le scossaline e le converse in rame spessore min. 8/10 mm.

INFISSI

Gli infissi sono da realizzare:

1. in legno massello di essenze dure e resinose quali il castagno, il larice, il douglas, il rovere e potranno essere trattati con vernici o protetti con oli trasparenti;
2. in alluminio pre-verniciato a caldo;
3. acciaio.

Dovranno essere utilizzate cerniere e maniglie in alluminio o in ottone.

ARTICOLO 44 - Colore e finiture

L'ABACO DEI COLORI è lo strumento principale in base al quale sono ordinate le tinte utilizzate per il Piano del Colore. I colori riguardano gli impianti balneari e le cabine essi consentono una vasta scelta di colorazioni delle superfici a vista che possono essere sintetizzate come segue:

- a) le facciate esterne,
- b) le coperture,
- c) i serramenti.

a) Per le **facciate** vengono proposte "tinte composte" che risultano formate dalla diversa combinazione di "tinte di base".

Le tinte di base sono ricavate utilizzando direttamente pigmenti naturali e gli ossidi di ferro, rappresentando gli elementi principali ai quali è stata riferita la selezione dei colori utilizzati nel Piano. Per ottenere le tinte composte da utilizzare si mescolano le tinte di base. Le tinte possono essere "scalate" oppure "piene" a seconda della presenza o meno della tinta bianca nella composizione. Le facciate possono essere distinte nelle seguenti parti: fondo, rilievi, cornicioni, riquadrature, zoccolo. Le facciate possono essere mono, bi e tri-cromatiche a seconda che viene usato sempre lo stesso colore, seppur scalato o più colori nelle diverse parti.

b) Per le **coperture** i colori sono utilizzabili gli stessi utilizzati nelle facciate. I colori delle facciate e delle coperture sono riportate nelle pagine che seguono in funzione delle tinte di base.

c) Per i **serramenti** i colori ammessi vengono riportati nelle pagine che seguono: i colori previsti per i serramenti saranno applicati sia su materiale ligneo che su materiale metallico. Sui serramenti in legno, oltre ai colori sopra riportati, potranno essere applicate resine protettive trasparenti. In nessun caso potranno essere utilizzate tinte o colori più forti di quelli ammessi ai precedenti punti: a), b), c)

mentre è possibile l'utilizzazione di colorazioni più scalate.

- d) Sia per le facciate e le coperture, che per i serramenti ai colori riportati nelle tabelle che seguono vanno aggiunti i colori Bianco ed Azzurro.

ARTICOLO 45 - Tutela dell'ambiente costiero e gestione del Verde

1. Non possono essere rilasciate nuove concessioni demaniali:
 - a) nelle aree di particolare pregio paesistico-ambientale e a basso livello di compromissione territoriale di cui all'art.32 delle N.T.A. del P.P.A.R. delimitate dai piani particolareggiati di spiaggia;
 - b) nei siti della Rete Natura 2000;
 - c) nelle aree protette ai sensi della legge 394/1991 "*principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette*";
 - d) nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua di cui all'art.29 delle N.T.A. del P.P.A.R. delimitate dai piani particolareggiati di spiaggia;
 - e) nelle aree dunali perimetrate dal presente Piano GIZC (di cui agli elaborati grafici della parte D);
 - f) nelle aree floristiche di cui alla L.R. n. 52 del 30/12/1974.Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle aree già oggetto di concessione demaniale alla data di entrata in vigore del presente Piano.
2. Salvo quanto previsto dalla normativa vigente, lo smaltimento delle acque di scarico delle costruzioni che insistono sulle aree del demanio marittimo deve avvenire attraverso la pubblica fognatura o idoneo sistema di smaltimento autorizzato, qualora il Comune ne accerti l'impossibilità all'allaccio.
3. Salvo quanto previsto dalla normativa vigente, l'abbattimento degli alberi e l'alterazione dei sistemi vegetali esistenti che insistono sulle aree del demanio marittimo è ammesso soltanto in caso di accertata necessità da parte del Comune o di altri enti competenti.
È in ogni caso vietata la piantagione di specie aliene infestanti (es. Carpobrotus, ecc.).
4. Salvo quanto previsto dalla normativa vigente, sul demanio marittimo è consentita la piantagione di specie arboree, arbustive ed erbacee autoctone della spiaggia o specie individuate da atti o regolamenti regionali, anche con la finalità di ridurre la frammentazione degli habitat costieri.
È ammessa, previa autorizzazione da parte dei Comuni, la sostituzione di specie arboree esistenti alloctone con altre della medesima specie solo nei casi in cui la presenza delle stesse risulti storicamente documentata.
Nei siti Natura 2000, nelle aree protette e nelle aree floristiche è vietata la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni animali e vegetali non autoctone.
5. Gli spazi di pertinenza degli stabilimenti balneari dovranno essere adeguatamente sistemati a verde; i progetti, sia per la realizzazione di nuovi stabilimenti, che per gli interventi sugli stabilimenti esistenti, dovranno essere corredati da elaborati che illustrino in maniera dettagliata le sistemazioni esterne e le opere in verde previste.
6. Le essenze da utilizzare per il verde sono suddivise in:
 - a) alberi ad alto fusto;
 - b) arbusti medio alti;
 - c) arbusti medio bassi;
 - d) cespugli bassi o siepi;ed hanno le seguenti funzioni: difesa dal vento, dal sole e dal rumore, rivestimento di scarpate, chiusura ed apertura di angoli di visuale, arredo di impianti balneari e di zone attrezzate, valorizzazione della biodiversità, sicurezza del transito pedonale.

Le essenze da utilizzare per il verde sono:

- a) **ALBERI AD ALTO FUSTO (H = 4÷5 metri):**
 - Palma Washingtonia Filifera
 - Palma Washingtonia Robucta
 - Palma Phoenix Canariensis
 - Palma Phoenix Dactifera

- Conifera Pinus Pinea
 - Conifera Pinus Halepensis
 - Sempreverdi Quercus Ilex
 - Sempreverdi Eleagnus Augustifolis
- b) ALBERI MEDIO ALTI (H = 2÷3 metri):
- Palma Chamerops Humilis
 - Oleandro Nerium Oleander
 - Atroporpureum
 - Mont blanc
 - Hibiscus Syriacus
 - red heart
 - Tammarix Parviflora
 - Palma Cordyline Australis
 - Arbustus unedo Corbezzolo
 - Laurus nobilis
- c) ARBUSTI MEDIO BASSI (H 0,5÷1,5 metri):
- Euonimus Japonicus
 - Pittosporum Tobira
 - Phormium Tenax
- d) CESPUGLI BASSI E SIEPI (H = 0,3÷0,5 metri):
- Rosmarino officinalis
 - Salvia officinalis
 - Lavanda officinalis
 - Santolina.

ARTICOLO 46 – Gerarchia del Norme

In caso di conflitto delle norme del presente Piano di Spiaggia con le norme del Piano GIZC prevalgono queste ultime.